

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
Rettore Università
“Lumsa”

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli “Federico II”

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma “La Sapienza”

JAVIER FRANCISCO
FERRER ORTIZ
Cat. Universidad de Zaragoza

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
“Tuscia” di Viterbo

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
Cat. Universitat
de Barcelona

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma “La Sapienza”



STEM Muccchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
Rettore Università
“Lumsa”

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli “Federico II”

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma “La Sapienza”

JAVIER FRANCISCO
FERRER ORTIZ
Cat. Universidad de Zaragoza

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
“Tuscia” di Viterbo

PAOLO Mengozzi
Prof. Em. Università
di Bologna

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
Cat. Universitat
de Barcelona

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma “La Sapienza”

Anno CLV - Fascicolo 2 2023



STEM Mucchi editore

Amministrazione: Stem Mucchi editore S.r.l.

Direzione: Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna

Redazione: Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna; Via della Trasportina, 21 - 00193 Roma

Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957

Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia	€ 125,00
Formato cartaceo estero	175,00
Formato digitale (con login).....	96,00
Formato digitale (con ip)	105,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login)	194,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip)	153,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip)	203,00
Fascicolo singolo cartaceo*	32,00
Fascicolo singolo digitale	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore S.r.l. - 2023

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94

e-mail: info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it

indirizzi web: www.mucchieditore.it/prodotto/archivio-giuridico-filippo-serafini/

www.archiviogiuridiconline.it - www.facebook.com/mucchieditore - www.twitter.com/MucchiEditore
www.instagram.com/muchchi_editore/?hl=it

Tipografia, impaginazione, web: Stem Mucchi Editore (MO). Stampa: Legodigit (TN).

Finito di stampare nel mese di giugno del 2023.

Direzione

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Toscana” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Montserrat Gas-Aixendri – Universitat Internacional de Catalunya

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma

Giuseppe Rivetti – Università di Macerata

Gianni Santucci – Università di Bologna

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Avv. Daniela Bianchini; Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma; Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma; Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano; Prof. Manuel Ganarin – Università di Bologna; Prof. Juan José Guardia Hernández – Universitat Internacional de Catalunya; Dott. Alessandro Perego – Univ. Cattolica di Milano; Dott. Nico Tonti – Università di Bologna

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscolo (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella “in” che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch’esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L’abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all’interno del testo. Il titolo di un contributo o di un’opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l’abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all’interno del testo.
- L’indicazione del luogo e dell’anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L’indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l’anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva delle pagine l’indicazione del numero o della parte in tondo dopo l’anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L’indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da “p.” (pagina) o “pp.” (pagine) oppure da “c.” (colonna) o “cc.” (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire “ss.” (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, 1, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni “cit.” e “loc. cit.”, indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l’abbreviazione “*op. cit.*”, indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella “*ivi*”): “*op. cit.*” si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Giovanni Cossa

MEDITANDO SULLA ‘PARCELLIZZAZIONE’ DELLA SCRITTURA GIURIDICA DI PAOLO IN MATERIA DI SANZIONI PENALI*

SOMMARIO: 1. Una tesi risalente e le sue implicazioni. – 2. D. 48.9.10 e la *poe-na parricidii*. – 3. D. 48.16.2 e le conseguenze della desistenza. – 4. *Coll.* 8.2.1 e la punizione del falso testimone. – 5. Considerazioni di sintesi sull’opera e le sue riletture.

1. *Una tesi risalente e le sue implicazioni*

Negli ultimi anni un complesso tema di studio ha assorbito quasi integralmente il mio tempo e il mio interesse, senza che tuttavia possa ancora dire di averne esaurito l’analisi: la ricostruzione dei *libri singulares* paolini¹. Tra gli innumerevoli spunti emersi dal filone principale di quella ricerca, uno particolarmente stimolante – anche perché in certa misura ricorrente – attiene alla verificabilità di una vecchia tesi di Ferrini circa la produzione di Paolo con argomento criminale. In termini molto sintetici, l’Autore ipotizzava l’esistenza di un disegno sistematico alle spalle del trittico di libri «sulle pene» che

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Quali prodotti di questo filone di ricerca segnalo i seguenti lavori, a molti dei quali tornerà utile richiamarsi in seguito: *Note sui libri singulares di Paolo. I. Le monografie in tema di manumissioni*, in *BIDR*, 111, 2017, p. 237 ss.; *Per uno studio dei libri singulares. Il caso di Paolo*, Milano, 2018; *A proposito dei libri “de officio adssessorum”*, estr. da *RDR*, 20, 2020, p. 1 ss.; *Nuove riflessioni sulla presenza dei libri singulares nella massa ‘edittale’*, in *Koinonia*, 44, p. 363 ss.; *Iulius Paulus, Libri singulares*, I, Roma-Bristol, 2022; *Ad municipalem: una formulazione in bilico tra legislazione e giurisprudenza*, in *Specula iuris*, 2, 2022, p. 45 ss.; *Dare a Paolo quel che non è di Paolo: un controverso trattato in materia di cognitio extra ordinem*, in *AUPA*, 65, 2022, p. 3 ss.; *De iure patronatus, o della ‘moltiplicazione’ delle opere giurisprudenziali*, in *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di Antonio Palma*, Torino, 2022, p. 467 ss. A essi si andranno ad affiancare alcuni studi in corso di pubblicazione.

le *inscriptiones* digestuali riconducono al giureconsulto: quei testi si chiamano – come noto – *De poenis militum*, *De poenis omnium legum* e *De poenis paganorum*. Nella ricostruzione ferriniana, essi si sarebbero dovuti occupare di tutte le possibili sanzioni pubbliche, consentendo così al giurista severiano di abbracciare l'intero spettro della repressione penale: rispettivamente, quella applicabile ai militari, quella emergente dalle *leges publicae* e quella inherente ai *crimina extraordinaria*². Sarebbero stati, dunque, «tre lavori manifestamente destinati a completarsi a vicenda e a formare un sol tutto»³.

Si trattava – nella sostanza, pur se in verità mai troppo esplicitata – di una proposta generale⁴ in grado di investire dalle fondamenta il progetto di scrittura del maestro e, più ampiamente, la stessa riflessione giurisprudenziale in materia di reati e punizioni, per come si veniva affermando al principio del III secolo d.C. Quanto al primo aspetto, infatti, la lettura sistematica delle tre opere implicherebbe riconoscere a Paolo una visione organica che travalicasse la specifica scelta di un soggetto occasionale, per inquadrare il singolo argomento quale elemento di un'operazione di portata più ampia. Immaginare, cioè, una trattazione della materia penale architettata in vari e successivi passaggi sottintende che il suo ideatore fosse consapevole del futuro sviluppo di quella trama già all'inizio del percorso, o almeno che lo divenisse in corso d'opera: presuppone, in altri termini, una qualche strategia compositiva,

² È il quadro che si ricava già da C. FERRINI, *Diritto penale romano. Teorie generali*, Milano, 1899, p. 19 s., ove si aggiungeva che il *De poenis paganorum* avrebbe probabilmente contenuto, inoltre, una «generale esposizione sulle pene».

³ Così, più apertamente, C. FERRINI, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale*, Milano, 1902, p. 7.

⁴ Alla quale si sono poi richiamati, in modo più o meno dichiarato, R. BONINI, *D. 48, 19, 16 (Claudius Saturninus de poenis paganorum)*, in *RISG* 3^a s., 10, 1959-1962, p. 174, nt. 174; G. SCIASCIA, *Frammenti di diritto penale militare romano*, in *Scritti in onore di Gaspare Ambrosini*, III, Milano, 1970, p. 1951; V. GIUFFRÈ, *Il diritto criminale secondo la giurisprudenza del principato*, in *SCDR*, 13, 2001, p. 77; A. MANNI, *Gli exempla greci in D. 48.19.16 (Saturn. sing. de poen. pagan.)*, in *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento*, a cura di C. CASTIGLIONE, C. MASI DORIA, G.D. MEROLA, Napoli, 2013, p. 222, nt. 4.

che a sua volta impone di ripensare l’approccio di Paolo (e dei *prudentes*) alla forma monografica. Sarebbe infatti dirompente l’idea che la monografia – insieme al μονόβιβλον, suo formato d’elezione – venisse utilizzata come tassello di un mosaico concepito per realizzarsi pienamente solo grazie alla combinazione di più opere⁵: un po’ come – per intendersi – avviene nei moderni ‘trattati’ di diritto positivo composti da molti tomi⁶.

Ciò, peraltro, si porrebbe in conflitto con quanto si può constatare, su un piano globale, in relazione all’atteggiamento di Paolo, ossia alla sua (indiscutibile) predilezione per i *libri singulares* monotematici. La circostanza che egli se ne avvalga spesso⁷ è frutto di un’opzione che ho creduto di poter spiegare diversamente, collegandola a un suo peculiare *modus operandi*⁸: che non si esauriva nella dialettica fra la vasta esposizione di intere branche del diritto e la minuziosa indagine casistica su sterminate catene di problemi, sebbene egli abbia

⁵ È ovvio che il carattere di eccezionalità risiederebbe nel collegamento fornito dal progetto di scrittura alla base delle varie e distinte monografie, mentre non si sarebbe certo sorpresi dell’ammissibilità di una serie di scritti del genere indipendenti tra loro (come avviene appunto con Paolo: vd. subito *infra*, nel testo), oppure – ed è fenomeno ben diverso – della composizione di un’unica opera in più volumi e di argomento diversificato, ciò che potrebbe ravvisarsi ad esempio in presenza di titoli ampi e inclusivi quali l’*Ad edictum* o l’*Ad Sabinum* (per rimanere sempre entro il repertorio paolino). Per quanto si possa essere tentati di assimilare i singoli *volumina* di un commentario, specialmente se dedicati per intero a un istituto, ai μονόβιβλα a tema univoco, è evidente che l’intima unità e, al tempo stesso, l’autonomia di quei grandi generi letterari valgono a tracciare la netta differenza fra i due tipi di operazione. Del resto, nello stesso Paolo questi ultimi si osservano contestualmente, così che è impossibile confonderne non soltanto (e più agevolmente) gli esiti, ma anche le premesse teoriche.

⁶ Fatto salvo il rilievo che quei ‘trattati’ sono generalmente affidati a una pluralità di scrittori, mentre invece nel nostro caso si osserverebbe l’identità di autore.

⁷ Al di là della necessaria operazione di riduzione sul numero di titoli che discendono dalla combinazione delle *inscriptiones* digestuali con le notizie dell’*Index Florentinus*: numero che ammonta a sessantuno, ma che deve necessariamente essere ridimensionato, pur sempre sulla scorta di un’indagine approfondita sui rispettivi materiali di ognuno. Una sinossi di questi titoli si legge in G. Cossa, *Per uno studio*, cit., p. 28 ss.

⁸ Su tutto quello che segue si rimanda, per una più ampia dimostrazione, a G. Cossa, *Iulus Paulus*, cit., spec. p. 17 ss.

praticato entrambe le strade. Ma la ‘terza via’ è quella che forse vale a identificarne meglio l’operato: la scelta di arricchire, e così completare, la propria produzione isolando precise materie o istituti, e dedicandovi di volta in volta volumi monografici. Una scelta che denuncia uno sguardo, per così dire, ‘frammentato’ sul panorama giuridico coevo, che si ritiene di padroneggiare meglio tramite la scomposizione in singoli argomenti da affrontare *ex professo*. Alla base di tale scelta può forse intuirsi, in trasparenza, il sintomo di una peculiare concezione del reale, o più concretamente una risposta alle incertezze politiche del tempo in cui Paolo si era trovato a vivere, che la restaurazione severiana non aveva certo depurato dai connotati della crisi⁹. L’opera di Paolo fu, dunque, quella di un uomo della sua epoca, sotto il profilo sia personale che professionale: a quest’ultimo è, allora, di per sé assai difficile ascrivere una tendenza alla sistemazione integrale del sapere giuridico, perlomeno attraverso meccanismi e strumenti disorganici (come la catena di monografie), che sarebbero apparsi ancor più ‘eterodossi’ di quanto ci sembri ora la congerie dei suoi *libri singulares*. In definitiva, non risulterebbe certo implausibile un approccio ‘per comparti’ alla materia sanzionatoria, purché non lo si consideri frutto di una ‘strategia’, bensì piuttosto di una consolidata ‘attitudine’.

D’altronde, si avverte già la forte connotazione impressa dal tipo di impostazione adottata: l’affrontare il diritto penale dal punto di vista delle conseguenze afflittive pone Paolo al fianco di pochissimi altri esponenti della scienza giuridica romana. In concreto, solo di Claudio Saturnino e Modestino. Non è questa la sede per recuperare i dati della biografia di entrambi, ma è sufficiente ricordare che per il primo non è possibile determinare con sufficiente certezza un intervallo storico di attività (pur se pare ragionevole pensarlo ante-

⁹ In merito alla contingenza storica e politica in cui Paolo operava, e ai suoi rapporti con il potere imperiale incarnato dalla dinastia dei Severi, basti il rinvio alle suggestive pagine di M. BRUTTI, *Iulius Paulus, Decretorum libri tres. Imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum libri sex*, Roma-Bristol, 2020, p. 3 ss. (cfr. In., *Le violenze politiche e il valore del passato. Un’ipotesi su Giulio Paolo*, in AUPA, 63, 2020, p. 19 ss.).

riore a Paolo¹⁰), mentre il secondo si colloca senz’altro nell’età severiana matura¹¹. La riflessione sulle *poenae*, dunque, sembra affermarsi compiutamente soltanto in un momento successivo rispetto a quella – per quanto limitata – che avvicinava direttamente i reati e i corrispondenti *iudicia*, e si traduceva, appunto, nei *libri de publicis iudiciis*¹². Non deve sottovallutarsi, per inciso, che del nostro giurista sopravvive anche un μονόβιβλον con tale ultima titolazione: il rilievo è assai utile ai fini della ricostruzione della sua bibliografia penalistica, e sarà sviluppato più avanti¹³.

¹⁰ I contorni della figura di Claudio Saturnino sono – come noto – assai nebulosi, tanto che non di rado si è creduto di identificarlo con Venuleio Saturnino, o se ne è predicata l’estraneità alla categoria dei giuristi. Posto che queste due figure debbano ragionevolmente ritenersi distinte, si possono ripercorrere le direttrici del vivace dibattito storiografico in A. MANNI, *Gli exempla greci*, cit., p. 220 ss., nt. 2, a cui addè J.A. GONZÁLEZ ROMANILLOS, *El liber singularis de poenis paganorum de Claudius Saturninus. Identificación y datación del jurista*, Granada, 2014, pp. 20 ss. e 89 ss., benché circa taluni risultati di tale indagine (tra cui la retrodatazione all’età di Adriano) occorra esprimere forte cautela.

¹¹ «I dati della biografia di Erennio Modestino ... consentono ... di fissare come periodo di piena attività del giurista quello che intercorre tra l’età dell’imperatore Caracalla (211-217 d.C.) e l’inizio del regno di Gordiano III (238 d.C.)» (G. VIARENGO, *La biografia*, in A. MAFFI, B.H. STOLTE, G. VIARENGO, *Herennius Modestinus, Excusationum libri VI*, Roma-Bristol, 2021, p. 3, secondo una linea già tracciata, ad esempio, da A.M. HONORÉ, *The Severan lawyers: a preliminary survey*, in *SDHI*, 28, 1962, p. 214 s.).

¹² In merito a questo tipo di scritti, che si diffondono già nella seconda metà del II secolo d.C. con gli esemplari di Volusio Meciano e Venuleio Saturnino, si vedano almeno R.A. BAUMAN, *I libri “de iudiciis publicis”*, in *Index*, 5, 1974-1975, p. 39 ss. (poi Id., *Crime and Punishment in Ancient Rome*, London-New York, 1996, p. 116 ss.); L. FANIZZA, *Giuristi criminis leggi nell’età degli Antonini*, Napoli, 1982, p. 3 ss.; V. GIUFFRÈ, *Il diritto criminale*, cit., pp. 64 s. e 75 ss.; F. BOTTA, *Opere giurisprudenziali “de publicis iudiciis” e cognitio extra ordinem criminale*, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano, 2008, p. 281 ss.; G. COSSA, *Iulius Paulus*, cit., p. 125 ss. Qui vorrei semplicemente rimarcare la dicotomia prospettica tra opere che pongono al centro i reati, analizzando le sanzioni solo in quanto conseguenze di essi, e opere che invece studiano principalmente queste ultime: la differenza è intuibile, prima di tutto, a livello di sistematica, e vale a separare i due *genera scribendi*.

¹³ Vd. § 5. Per il *De publicis iudiciis* paolino si rinvia a G. COSSA, *Iulius Paulus*, cit., p. 124 ss.

Il principale metro di paragone, pertanto, rimane la monografia di Modestino, che si presenta quale ricognizione complessiva – in età posteriore alla morte di Caracalla¹⁴ – della materia sanzionatoria, con ampio spazio dedicato alle varie fattispecie penali, fino a chiudere con le prescrizioni riguardanti i *milites*¹⁵. L'operazione compiuta attraverso quel testo, però, è ben diversa da quella che si vorrebbe imputare a Paolo, nelle tecniche e soprattutto nell'idea di fondo. Infatti, la resa unitaria di un settore del diritto – sia pure da un'angolazione scarsamente frequentata come quella delle pene – si mostra in perfetta armonia con le comuni metodologie degli autori della giurisprudenza romana, in quell'epoca e nelle precedenti¹⁶. Invece, la costruzione di una simile immagine complessiva a mezzo di successivi ‘quadri’ da giustapporre progressivamen-

¹⁴ Come sembrerebbe desumersi dalla menzione del *princeps* come «*divus*» in (4 de *poen.*) D. 49.16.3 pr. Cfr. almeno D. LIEBS, *Jurisprudenz*, in *Die Literatur des Umbruchs. Von der römischen zur christlichen Literatur 117 bis 285 n. Chr. (Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, IV), a cura di K. SALLMANN, München, 1997, p. 197; G. VIARENGO, *La biografia*, cit., p. 20 (mentre pensava a una redazione progressiva, iniziata prima del 217, M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli, 1982, pp. 29 e 58, ove riferimenti bibliografici che non mi paiono però addurre argomenti dirimenti nel senso ipotizzato dall'Autore: ciò vale soprattutto per quelli formulati da A. d'ORS PÉREZ-PEIX, *Divus-Imperator. Problemas de cronología y transmisión de las obras de los jurisconsultos romanos*, in *AHDE*, 14, 1942-1943, p. 64).

¹⁵ Cfr. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, Lipsiae, 1889, c. 728 ss. (in merito a cui vd. anche *infra*, nt. 122); sull'impianto espositivo si veda altresì la diversa opinione di C. FERRINI, *Diritto penale romano. Teorie generali*, cit., p. 20 ss. (poi Id., *Diritto penale romano. Esposizione storica*, cit., p. 7 s.). Inoltre, sull'opera cfr. M. BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 29; R.A. BAUMAN, *Crime*, cit., p. 124; D. LIEBS, *Jurisprudenz*, cit., p. 197; V. GIUFFRÈ, *Il diritto criminale*, cit., p. 78; G. VIARENGO, *La biografia*, cit., p. 20 (che sembra seguire Ferrini).

¹⁶ Basti, a mo' di riscontro, osservare più da vicino proprio quei *De publicis iudiciis* cui si faceva cenno *supra*, nel testo. In essi viene assorbita per intero la materia criminale, discutendo i singoli reati, con la congiunzione degli illeciti basati su *leges publicae* e di quelli ‘straordinari’ (oltre alle norme procedurali): ciò è visibile, in particolar modo, nei trattati di età severiana (di Paolo, Macro e Marciano: cfr., per tutti, F. BOTTA, *Opere giurisprudenziali*, cit., spec. p. 292 ss.). L'impressione generale che se ne trae, pertanto, è di revisione organizzata ed esaustiva di tutta la repressione pubblica (equivalente, del resto, a quella che si realizzava in altri rami del diritto: con i commentari civilistici ulpianei e paolini, ad esempio).

te sembra – come detto – estranea a tale esperienza di scrittura giuridica. Scoprirne le tracce nell’attività di uno dei suoi protagonisti più celebrati imporrebbe certo una rimeditazione capace di esulare dai limiti della sola figura di Paolo, per riverberarsi poi su altri *prudentes*, quanto meno sui contemporanei. Per questo motivo si anticipava che la tesi di Ferrini presenta implicazioni non secondarie per lo studio di tutta la *scientia iuris*, o almeno di quella interessata al diritto penale.

A ogni modo, essa può essere messa alla prova solamente a mezzo dell’analisi dei tre *libri singulares* in questione: è chiaro che l’accertamento della loro effettiva paternità si imponga come pregiudiziale rispetto all’eventualità che essi siano parte di un unico disegno paolino. Di due μονόβιβλα, invero, devo qui limitarmi a elencare semplicemente le conclusioni che ritengo raggiunte a seguito di riflessioni svolte in altra occasione. Circa il *De poenis militum*, si può affermare che proprio Paolo ne sia stato il vero autore, principalmente in base alla sostanza dei vari frammenti superstizi, che peraltro indirizzano pure verso una possibile datazione anteriore al 217 d.C.¹⁷. Se il primo termine dell’equazione è, in effetti, astrattamente compatibile con la ricostruzione ferriniana, maggiori difficoltà sorgono prendendo in considerazione il secondo. Il *De poenis paganorum*, infatti, denuncia palesemente i segni di una costruzione molto più avanzata, ben lontana dalla figura del maestro severiano¹⁸. Il fatto che esso non possa essergli ascritto, allora, sarebbe già sufficiente a mettere in crisi i pilastri della tesi qui discussa. Tuttavia, essa potrebbe comunque reggersi su due sole ‘gambe’ ove almeno del *De poenis omnium legum* fosse accertata l’autenticità: questa verifica, pertanto, motiva il presente lavoro.

Nel trittico appena descritto, la monografia «sulle pene di tutte le leggi» si ritaglia una sua posizione peculiare per la

¹⁷ Si tratta di una sintesi delle conclusioni cui si perviene in G. COSSA, *Iulus Paulus*, cit., p. 114 ss.

¹⁸ Di un simile esito interpretativo si dà conto, per sommi capi, già in G. Cossa, *Iulus Paulus*, cit., p. 9 s., benché l’intenzione rimanga quella di proporne in un futuro studio una compiuta dimostrazione, i cui punti più rilevanti attengono alla singolarità di un impianto articolato intorno ai crimini più che alle pene, nonché alle imperfezioni dei testi andati quasi sicuramente in contro a peripezie nella trasmissione tali da minarne l’affidabilità.

combinazione di due circostanze inerenti alla tradizione, in grado di acuire il disorientamento degli studiosi: da un lato, la denominazione non certo ‘ortodossa’ e, dall’altro, la penuria di testimonianze che ne sono state tramandate¹⁹. Entrambi i rilievi, in aggiunta alle perplessità originate dalla forma di quelle stesse testimonianze, hanno pertanto indotto taluno – a fronte di quanti, più o meno espressamente, si sono mantenuti fedeli all’attribuzione tradizionale²⁰ – a giudicare pure tale titolo come frutto di un’operazione editoriale posteriore a Paolo, consistente in un’epitomazione di tante monografie, sui *publica iudicia* e sul diritto penale in genere, anch’esse opere non necessariamente di sua creazione²¹. A riguardo, occorre sottolineare preliminarmente che un *De poenis omnium legum* riferibile al nostro autore doveva essere consultato direttamente sia da Triboniano²² – come dimostrano le *inscriptio-*

¹⁹ Si tratta di fattori che, di contro, inficiano in minor misura il giudizio sul *liber de poenis paganorum*, ricordato in quattro *inscriptiones* del digesto e in due rubriche della *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*, nonché dall’*Index Florentinus*: cfr. O. LENEL, *Palingenesia*, cit., I, c. 1178 s.

²⁰ Il più esplicito è stato, senza dubbio, C. FERRINI, *Diritto penale romano. Teorie generali*, cit., p. 19 (e Id., *Diritto penale romano. Esposizione storica*, cit., p. 7), seguito poi – necessariamente – da quanti ne hanno approvato la ricostruzione: si vedano gli autori citati *supra*, in nt. 4. Cfr., in senso analogo, P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des Römischen Rechts*, München-Leipzig, 1912², p. 233 s.; A. BERGER, v. *Iulius Paulus* (382), in *RE*, X.1, Stuttgart, 1918, c. 721; F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it. Firenze, 1968, p. 463; R.A. BAUMAN, *Crime*, cit., p. 124. A costoro si aggiungono i nomi di quanti hanno studiato, o meramente intercettato, i passi del *liber* accettandone la paternità senza obiezioni.

²¹ In specie, si segnalano A. d’Ors, *Contribuciones a la historia del ‘crimen falsi’*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, III, Milano, 1971, p. 554 s. e D. LIEBS, *Jurisprudenz*, cit., p. 174. A.M. GIOMARO, *La presenza di Papiniano e Paolo nella formazione giuridica offerta dalle scuole tardo antiche e giustinianee*, in *StudUrb(A)*, 67, 2016, p. 45 e nt. 62 sembra invece limitarsi a ipotizzare l’autonomia dei tre titoli *de poenis*, senza contestare la loro provenienza da Paolo.

²² La stessa provenienza di ‘massa’ del *liber* non è determinabile risolutivamente, pur se nella tradizione la si ascrive alla *pars Papiniana*, in posizione finale (nonostante che dai frammenti non giungano indizi decisivi in alcun senso: cfr. G. COSSA, *Per uno studio*, cit., p. 621 s.).

nes dei due testi da lui recuperati (D. 48.9.10 e D. 48.16.2)²³, nonché la menzione in *Ind. Flor.* XXV.27²⁴ –, sia da colui che, precedentemente, compilò la *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* (da cui arriva *Coll.* 8.2.1²⁵). Limitandoci per ora ad assumere il più avanzato termine compositivo di quest’ultima, si dovrà fissare il sorgere del V secolo come *tempus a quo dare* per acquisita la circolazione dell’opera e della relativa attribuzione: il nodo è se essa possa, a ritroso, riportarsi fino al passaggio tra II e III secolo d.C.

A una simile acquisizione – premessa imprescindibile per giungere a confermare la tesi di Ferrini – si può pervenire esclusivamente sulla scorta di un’analisi dei materiali di cui il *liber* si compone nelle fonti, e della conseguente contestua-

²³ Si può subito percepire una limitata utilizzazione dei libri penali di Paolo nel Digesto. Si avverte però che essa – già segnalata da E. LEVY, *Zur quellengeschichtlichen Bedeutung der Leidener Paulussentenzen*, in *Pauli sententiarium Fragmentum Leidense (Cod. Leid. B.P.L. 2589)*, a cura di G.G. ARCHI, M. DAVID, E. LEVY, R. MARICHAL, H.L.W. NELSON, Leiden, 1956, p. 63 (poi in Id., *Gesammelte Schriften*, I, Köln-Graz, 1963, p. 117), e ripresa, tra gli altri, da V. GIUFFRÈ, *La letteratura «de re militari». Appunti per una storia degli ordinamenti militari*, Napoli, 1974, p. 71 (poi in Id., *Lettture e ricerche sulla «res militaris»*, II, Napoli, 1996, p. 264 s.) – incide sul giudizio che ci possiamo formare circa le ragioni dei commissari, e non invece sull’idea che l’opera fosse materialmente disponibile. La sua emersione dallo spoglio è di per sé attestazione del fatto che i commissari la lessero, pur reputandola di rilievo marginale, o quanto meno usandola solo ‘a riempimento’.

²⁴ Sorprendentemente F. SCHULZ, *Storia*, cit., p. 463 ne ‘dimenticava’ la presenza nel Digesto (errore rilevato, ad esempio, da J.A.C.J. VAN DE WOUW, *Papinians libri duo de adulteriis. Versuch einer kritischen Palingenesie*, in *TRG*, 41, 1973, p. 312, nt. 23). È ben chiaro che le due informazioni non debbono sovrapporsi o assimilarsi, stante l’incerta ma distinta provenienza dell’*Index* rispetto alla compilazione: cfr., in sintesi, G. COSSA, *Per uno studio*, cit., pp. 496 ss. e 523 ss. Tuttavia, la concordanza delle due voci consente di affermare la presenza della monografia tra il materiale a disposizione dei commissari e, al tempo stesso, il suo avvenuto spoglio.

²⁵ Le varie ipotesi sulla datazione non hanno ancora condotto a risultati certi: si oscilla dalla prima metà del IV secolo d.C. all’inizio del V: cfr. l’inquadramento delle questioni tuttora aperte in G. COSSA, *Per uno studio*, cit., p. 113 s., nt. 79, con ampia bibl. A ogni modo, tra la possibilità di una redazione unitaria e quella di una serie di revisioni integrative nel corso dei decenni appena indicati, sembrerebbe doversi prediligere la seconda opinione, sintetizzata ad esempio da L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, p. 275 s.

lizzazione storica di essi e dell'opera: tenendo sempre bene a mente che si potrebbe alla fine dover ammettere l'esistenza di due distinte vicende redazionali, per i primi e per la seconda. È necessario addentrarsi, dunque, nella disamina dei tre escerti a noi giunti, servendoci dell'ordine adottato – o meglio accettato²⁶ – da Lenel, benché presumibilmente esso non rispecchiasse quello originale entro il μονόβιβλον²⁷.

2. D. 48.9.10 e la poena parricidii

Il primo frammento, D. 48.9.10, risulta estremamente breve e recita:

Eorum, qui parricidii poena teneri possunt, semper accusatio permittitur.

Nel passo spicca già sul piano lessicale il riferimento alla *poena*: un'impostazione prospettica che orienta subito il lettore sul versante delle sanzioni più che su quello della figura di reato (pur presente nel testo) e, al contempo, delinea con evidenza l'aderenza al titolo della monografia. Le questioni esegetiche sono evidentemente ridotte al minimo, e finiscono per concentrarsi più che altro sul profilo della paternità, in forza del confronto con testimonianze altrui.

A ogni modo, D. 48.9.10 garantisce la possibilità di agire nei confronti del colpevole di *parricidium* senza correre il rischio che l'*accusatio* si estingua per decorso del tempo: esso è stato inteso, dunque, come un limite all'efficacia della prescrizione dell'azione sorgente dalla specifica figura delittuosa²⁸.

²⁶ Come avviene in mancanza di elementi certi di segno contrario, O. LENEL, *Palingenesia*, cit., I, c. 1178 – precisandone le ragioni nella *Praefatio* dell'opera – si limitava a mantenere la sequenza dei passi entro il Digesto, aggiungendo alla fine quelli trasmessi fuori di esso.

²⁷ Vd. § 5, per una proposta di parziale riforma di quell'ordine.

²⁸ Cfr., sul testo, C. FERRINI, *Diritto penale romano. Teorie generali*, cit., p. 343; T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, p. 489, nt. 4; E. VOLTERRA, *Intorno alla prescrizione dei reati in diritto romano*, in *BIDR*, 37, 1929,

In realtà, il tema dell’esistenza della cosiddetta ‘prescrizione estintiva’ in ambito criminale – ossia della perdita dell’azione per il suo mancato esercizio in un termine prefissato – meriterebbe una riflessione più compiuta: sia perché il meccanismo che rendeva possibile quell’esito presenta tratti peculiari, connessi al funzionamento del processo romano²⁹; sia perché l’introduzione di un simile istituto anteriormente all’età giustinianea costituisce il punto di vergenza di due contrapposte posizioni teoriche. Queste si fronteggiano, in sostanza, sull’autenticità o meno di una basilare costituzione attribuita a Diocleziano, nella quale si indica un *dies ventennale* valevole per la *querella falsi* e per altri *crimina* (C. 9.22.12)³⁰. Il pun-

p. 67 s. (poi in Id., *Scritti giuridici*, VII. *Diritto criminale e diritti dell’antico oriente mediterraneo*, Napoli, 1999, p. 11 s.); L. CHIAZZESE, *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee. Parte generale*, Cortona, 1931, p. 68, nt. 2; G.F. FALCHI, *Diritto penale romano (I singoli reati)*, Padova, 1932, p. 168; M. AMELOTTI, *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Milano, 1958, p. 163, nt. 165; J.A.C. THOMAS, *Prescription of Crimes in Roman Law*, in RIDA 3^a s., 9, 1962, p. 418 e nt. 14; A. d’ORS, *Contribuciones*, cit., p. 555, nt. 100; D. DALLA, *Senatus consultum Silanianum*, Milano, 1980, p. 7, nt. 10; E. NARDI, *L’otre dei parricidi e le bestie incluse*, Milano, 1980, p. 83; L. FANIZZA, *Giuristi*, cit., pp. 42, nt. 92 e 45, nt. 99; W. WOŁODKIEWICZ, *La prescription de l’action pénale à Rome: à propos de la constitution de Dioclétien de 293 (C.J. 9, 22, 12)*, in RHD, 63, 1985, p. 17, nt. 97; O.F. ROBINSON, *The Criminal Law of Ancient Rome*, London, 1995, p. 47 e nt. 84; C. LEHNE-GSTREINTHALER, *Zu den klassischen Ursprüngen des Verjährungsrecht*, in ZRG, 137, 2020, p. 139.

²⁹ Come puntualizzava M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 7 s., nel diritto romano non si ragiona in termini di perdita della legittimazione attiva a sollevare la lite, bensì della «neutralizzazione attraverso l’opposizione, da parte del convenuto, di un’*exceptio*». Questo regime deve ritenersi potenzialmente applicabile anche al sistema della *cognitio*, ove naturalmente si ritienga la prescrizione già operante sotto il principato, o almeno all’inizio dell’età tardoantica (come indica la menzione dell’eccezione in C. 9.22.12: vd. subito *infra*, nel testo e nt. seg.). Tra parentesi, proprio in virtù della peculiare dinamica che presiede alla perdita dell’azione, non sarei così propenso ad avvalermi della terminologia moderna, con cui si rischiano improprie assimilazioni.

³⁰ (*Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Primo Querella falsi temporalibus praescriptionibus non excluditur nisi viginti annorum exceptio-ne, sicut cetera quoque fere crimina.* (S. VI id. Aug. Viminacio AA. cons. [a. 293]). La tesi tradizionale, sostenuta da C. FERRINI, *Diritto penale romano. Teorie generali*, cit., p. 342 e T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 489, reputava la fonte attendibile e guardava addirittura indietro al principato, ipo-

to è, comunque, di rilievo abbastanza accessorio in relazione al nostro frammento, poiché il *reus* di *crimen parricidii* non si sarebbe in ogni caso potuto avvalere di tale rimedio per sfuggire al processo³¹.

La configurazione dell'illecito, peraltro, deve essere effettuata in riferimento alla nozione vigente all'epoca della giurisprudenza severiana (a cui siamo, in prima battuta, indirizzati dall'*inscriptio*), indipendentemente dalle possibili accezioni originarie del termine³². Ebbene, il *parricidium* è, a

tizzando un provvedimento di età antonina. Di contro, ha sollevato eccezioni, a favore di una modifica compilatoria della norma, già E. VOLTERRA, *Intorno alla prescrizione*, cit., p. 57 ss., seguito da M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 160 ss. Nel segno di un ritorno alla visione ‘genuinista’ si vedano poi J.A.C. THOMAS, *Prescription*, cit., p. 417 ss. (sostenendo l'emersione del principio sudetto nel corso del III secolo); W. WOŁODKIEWICZ, *La prescription*, cit., p. 1 ss. (poi In., *Le temps dans le Code Théodosien*, in *Société, Économie, Administration dans le Code Théodosien*, a cura di S. CROGIEZ-PÉTREQUIN, P. JAILLETTE, Villeneuve d'Ascq, 2012, p. 185 ss.); S. SCHIAVO, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei criminaliter agere civiliter agere*, Milano, 2007, p. 231 s.; C. LEHNE-GSTREINTHALER, *Zu den klassischen Ursprüngen*, cit., p. 140 (riportandolo addirittura all'epoca di Paolo, proprio sulla base della nostra fonte). Non paiono prendere una netta posizione, di recente, F.M. PEDREIRA GONZÁLEZ, *Breve referencia a la historia de la prescripción de las infracciones penales. Especial consideración de la problemática surgida en el derecho romano a través de dos aportaciones fundamentales*, in RDUNED, 2, 2007, p. 436 ss. o F. PARRA NÚÑEZ, *Una breve historia sobre la (im)prescriptibilidad penal*, in REHJ, 45, 2022, p. 855 ss.

³¹ Semmai – senza addentrarsi nella questione giuridica di specie – si potrebbe, sulla base di D. 48.9.10, argomentare che il bisogno di ribadire puntualmente l'inapplicabilità di un limite temporale – ciò che, del resto, ci è attestato anche in relazione ad altri illeciti, quale per esempio il *partus suppositus* secondo (Paul. 5 *sent.*) D. 48.10.19.1 (= PS. 5.25.1b) – dovrebbe più facilmente essere avvertito quando tale inapplicabilità rappresenti un'eccezione rispetto al principio generale, piuttosto che se sia espressione di quest'ultimo. Quindi, a rigor di logica, l'enunciazione della regola particolare per il *parricidium* sembra presupporre una disciplina generale di tenore opposto (a cui avrebbero derogato peraltro anche le previsioni espresse di termini di azionabilità molto ristretti in una serie di altri casi, segnalati, per tutti, da J.A.C. THOMAS, *Prescription*, cit., p. 418). Di tale disciplina, però, non possediamo notizie certe, il che rende il punto non semplice da chiarire. Vd. altresì *infra*, nel testo.

³² Il problema del portato giuridico del lemma «*parricidium*» alle origini è strettamente legato all'interpretazione che si voglia prediligere per il connesso sostantivo '*parcidas*', inserito in un'antica previsione normativa ascrit-

quel tempo, sicuramente ben distinto dall’omicidio semplice³³, e confinato all’uccisione del parente o congiunto, per quanto la *lex Pompeia de parricidiis* della metà del I secolo a.C. avesse esteso il novero dei possibili colpevoli e ne avesse equiparato il trattamento a quello degli assassini generici³⁴. Il miglior te-

ta addirittura a Numa (da Fest., *De verb. sign.*, v. *Parrici<di> quaestores*, 247.23-24 [ed. LINDSAY]). L’inesausto dibattito dottrinale in proposito non può essere qui riprodotto nel dettaglio ma si sintetizza, ad esempio, in B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell’antica Roma*, Milano, 1998², p. 16 ss. (e, più di recente, in M. FALCON, ‘Paricidas esto’. *Alle origini della persecuzione dell’omicidio*, in *Sacerità e repressione criminale in Roma arcaica*, a cura di L. GAROFALO, Napoli, 2013, p. 224 ss.; adde poi M. MANCINI, *Una premessa filologico-linguistica all’etimologia di lat. parīcidas*, in *Ce qui nous est donné, ce sont les langues. Studi linguistici in onore di Maria Pia Marchese*, Alessandria, 2017, p. 49 ss.). Quanto all’estensione originaria dell’illecito, però, si può osservare che si distingue l’opinione di chi crede che esso inizialmente abbracciasse ogni uccisione dell’*homo liber* e che quindi la specificazione in riferimento ai parenti sia intervenuta in seguito ma non prima del II secolo a.C. (cfr. T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 612 ss.; W. KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, München, 1962, p. 39 ss.; J.D. CLOUD, *Parricidium: from the lex Numae to the lex Pompeia de parricidiis*, in *ZRG*, 88, 1971, p. 16; H. KUPISZEWSKI, *Quelques remarques sur le ‘parricidium’ dans le droit romain classique et post-classique*, in *Studi Volterra*, cit., IV, p. 602 s. [in Id., *Scritti minori*, Napoli, 2000, p. 226 s.]; B. SANTALUCIA, *op. cit.*, p. 15 s.; M. FALCON, *op. cit.*, p. 212 ss.; F. CARLÀ-UHINK, *Murder Among Relatives. Intrafamilial Violence in Ancient Rome and its Regulation*, in *JAH*, 5, 2017, spec. p. 53 ss.), da quella di chi individua *ab initio* la distinzione tra l’uccisione del consanguineo e l’omicidio generico (così, Y. THOMAS, *Parricidium. I. Le père, la famille et la cité [La lex Pompeia et le système des poursuites publiques]*, in *MEFRA*, 93, 1981, p. 643 ss.; cfr. poi Id., *La mort du père. Sur le crime de parricide à Rome*, Paris, 2017, p. 17 ss.).

³³ Cfr., *ex multis*, B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., p. 262. Un riflesso di tale separazione si percepisce anche nell’ambito qui indagato, poiché per l’omicidio la costituzione di Caracalla (del 216), conservata in C. 9.6.3, stabili che non si potesse agire dopo la morte del *reus*: *Si is, quem homicidii seu cuiusvis criminis postulasti reum, vita functus est, frustra ob poenam desertae accusationis conveniris, cum morte eius crimen cum poena eius sit extinctum ac per hoc tibi adempta est necessitas accusationis*. Ciò, non tanto per il contenuto del divieto – che si deve ritenere valido anche per il parricidio: vd. *infra*, nel testo – ma proprio per la sua menzione specifica (come *crimen ‘homicidiū’*, dicitura per cui cfr. almeno T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 613 e H. KUPISZEWSKI, *Quelques remarques*, cit., p. 604 s.).

³⁴ In merito a tale legge cfr. almeno L. LANDUCCI, *Lex Pompeia de parricidiis*, in *AG*, 61, 1898, p. 301 ss.; T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 644 ss.; W. KUNKEL, v. *Quaestio*, in *RE*, XXIV, Stuttgart, 1963, p. 746 s.; J.D.

stimone della perdurante vigenza della legge è (Marcian. 14 *inst.*) D. 48.9.1, che contiene anche un'elenco dei rapporti familiari rilevanti, e perciò idonei a sostanziare il *crimen*, nonché a identificare, più puntualmente, chi sia tenuto alla corrispondente *poena*³⁵. La concorrenza di una notizia più bre-

CLOUD, *Parricidium*, cit., p. 47 ss.; H. KUPISZEWSKI, *Quelques remarques*, cit., p. 604 ss.; L. FANIZZA, *Il parricidio nel sistema della «lex Pompeia»*, in *Labeo*, 25, 1979, p. 266 ss.; E. NARDI, *L'otre*, cit., p. 79 ss.; Y. THOMAS, *Parricidium*, cit., p. 648 ss.; O.F. ROBINSON, *The Criminal Law*, cit., p. 47; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., p. 161 s., con ulteriore bibl. in nt. 184; A. NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian. Buch 7 bis 9 De officio proconsulis*, Berlin, 2006, p. 213 s. (cenni ora anche in G. RIZZELLI, *La donna di Smirne e l'Orazio sorocida*, in *AUPA*, 64, 2021, pp. 103, nt. 15 e 106 s.); B. BISCOTTI, *What Kind of Monster Are You? Parricide and Patricide in Roman Law and Society*, in *Parricide and Violence Against Parents Throughout History. (De)Constructing Family and Authority?*, a cura di M. MURAVYEVA, R.M. TOIVO, London, 2018, p. 15 ss.

³⁵ *Lege Pompeia de parricidiis caveretur, ut, si quis patrem matrem, avum aviam, fratrem sororem patruem matruem, patrum avunculum amitam, consobrinum consobrinam, uxorem virum generum socrum, vitricum, privignum privignam, patronum patronum occiderit cuiusve dolo malo id factum erit, ut poena ea teneatur quae est legis Corneliae de sicariis. Sed et mater, quae filium filiamve occiderit, eius legis poena adficitur, et avus, qui nepotem occiderit: et praeterea qui emit venenum ut patri daret, quamvis non potuerit dare. La disciplina legislativa venne poi estendendosi a una serie ulteriore di legami parentali, esplicati o aggiunti in sede di ermeneutica giurisprudenziale.* Cfr., nell'ultimo mezzo secolo, J.D. CLOUD, *Parricidium*, cit., p. 48 ss.; H. KUPISZEWSKI, *Quelques remarques*, cit., p. 605 ss.; G. LONGO, *Il tentativo nel diritto romano*, in *AFGG*, 16, 1977, p. 24 s.; L. FANIZZA, *Il parricidio*, cit., p. 268 ss.; L. RODRÍGUEZ ALVAREZ, *La tentativa de homicidio en la jurisprudencia romana*, in *AHDE*, 49, 1979, p. 30; E. NARDI, *L'otre*, pp. 69 ss. e 79 ss.; Y. THOMAS, *Parricidium*, cit., p. 648 ss.; G. PUGLIESE, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato*, in *ANRW*, II.14, Berlin-New York, 1982, p. 763; L. DE GIOVANNI, *Per uno studio delle 'Institutiones' di Marziano*, in *SDHI*, 49, 1983, p. 138 e nt. 169 (poi in Id., *Giuristi severiani. Elio Marziano*, Napoli, 1989, p. 67 e nt. 169); H. STIEGLER, *Konkubinenkind, «privignus», «parricidium»?*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, VII, p. 3207 ss.; G. MACCORMACK, *'Dolus' in Republican law*, in *BIDR*, 88, 1985, p. 11; E. HÖBENREICH, *Überlegungen zur Verfolgung unbeabsichtigter Tötungen von Sulla bis Hadrian*, in *ZRG*, 107, 1989, p. 278 ss.; R.A. BAUMAN, *Crime*, cit., p. 31; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., p. 161, nt. 186; E. CANTARELLA, *Fathers and Sons in Rome*, in *CW*, 96, 2003, p. 294; C. FAYER, *La familia romana*, II. *Aspetti giuridici ed antiquari sponsalia matrimonio dote*, Roma, 2005, p. 181; O.F. ROBINSON, *Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome*, London-New York, 2007, p. 46 e nt. 94; S. PIETRINI, *L'insegnamento del diritto penale nei libri institutionum*, Napoli, 2012, pp. 117 e 149 s.; P. BIAVASCHI, *L'ambiguo de-*

ve, apparentemente paolina, in PS. 5.24.1³⁶, prova che occorra allora leggere proprio in quel senso – ossia come illecito familiare – il *nomen criminis* riferito da D. 48.9.10³⁷.

Da un punto di vista processuale, poi, possono aggiungersi due notazioni: circa la natura del giudizio su cui verte il frammento, e poi circa la reale perpetuità della soggezione del colpevole. Innanzi tutto, il fatto che la procedura dovesse iniziare per mezzo di un’*accusatio* potrebbe non essere così sintomatico della pertinenza al regime delle *quaestiones perpetuae*, a fronte di recenti (ma non nuove) rimeditazioni tese a rivalutare la persistenza del meccanismo dell’accusa privata anche nell’alveo della *cognitio extra ordinem*³⁸. Non

stino della poena cullei tra sopravvivenza e innovazione, in *Ravenna Capitale. Codice Teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente. La terra, strumento di arricchimento e sopravvivenza*, Santarcangelo di Romagna, 2016, p. 175; B. BISCOTTI, ‘What Kind of Monster Are You?’, cit., p. 24; M. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione e analogia nel diritto penale romano*, in *Jus*, 69, 2022, p. 61 ss.

³⁶ *Lege Pompeia de parricidiis tenentur qui patrem matrem avum aviam fratrem sororem patronum patronam occiderint, etsi antea insulti culleo in mare praecipitabantur, hodie tamen vivi exuruntur vel ad bestias dantur.* Sul passo, che reca traccia dell’evoluzione sanzionatoria per il *crimen* rispetto alla *lex Pompeia* – anche se di età non necessariamente tardoantica, come dimostrava per esempio H. KUPISZEWSKI, *Quelques remarques*, cit., p. 613 (o addirittura visigotica, secondo l’opinione di C. FERRINI, *Diritto penale romano. Esposizione storica*, cit., p. 389 ss.; *contra*, da ultimo, P. BIAVASCHI, *L’ambiguo destino*, cit., p. 176, nt. 23) –, si può rimandare sostanzialmente alla bibl. riportata in nt. prec. Un confronto tra le due fonti era già in M. DE DOMINICIS, *Di alcuni testi occidentali delle ‘Sententiae’ riflettenti la prassi postclassica*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, IV, Napoli, 1953, p. 518 ss. e in R. MARTINI, *Sulla costituzione di Costantino in tema di parricidio* (C. Th. 9, 15, 1), in AARC, II, Perugia, 1976, p. 195 ss. Ulteriore bibl. in C. LORENZI, *Si quis a sanguine infantem ... conparaverit. Sul commercio di figli nel tardo impero*, Perugia, 2003, p. 36 ss., nt. 60 (cfr. poi A. SCHILLING, *Poena extraordinaria. Zur Strafzumessung in der frühen Kaiserzeit*, Berlin, 2010, p. 110).

³⁷ Ciò, anche per ragioni di sistematica digestuale. Per quanto essa sia frutto di un’epoca più avanzata, la scelta da parte dei commissari di Triboniano di inserire la norma nel titolo «*De lege Pompeia de parricidiis*» denota chiaramente il modo di intendere il passo in esame: una fonte riferibile univocamente alla figura specifica del *parricidium* e alla sua sanzione legislativa tardorepubblicana.

³⁸ La scena è tuttora contesa tra due irriducibili impostazioni. Da un lato si collocano i sostenitori della tesi consolidata, a favore di una progressiva

potendo qui dipanare tale nodo storiografico, ma ricordando comunque che l'accusa pubblica era quanto meno tratto tipico del processo dell'*ordo*, si potrà piuttosto fare ancora appello al dato sistematico, stavolta in direzione dell'opera di provenienza. Il *De poenis omnium legum*, oltre al riferimento diretto nel titolo³⁹, presenta delle sopravvivenze (per quan-

erosione del ruolo dell'accusa popolare grazie all'avvento della *cognitio*, in cui l'iniziativa sarebbe spettata al funzionario secondo modalità 'inquisitorie': cfr. almeno M. LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, in *AAN*, 56, 1934, p. 304 ss. (poi in Id., *Studii e ricordi*, Napoli, 1983, p. 277 ss.) e B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., p. 241 s. e nt. 190, con ulteriore bibl.; Id., «Accusatio» e «inquisitio» nel processo penale di età imperiale, in *SCDR*, 14, 2002, p. 179 ss. (poi in Id., *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2009, p. 313 ss. e in *Atti del Convegno 'Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico'. In memoria di Arnaldo Biscardi [Siena, Certosa di Pontignano 13-15 dicembre 2001]*, Milano, 2011, p. 249 ss.). Di contro, si obietta – in ripresa della risalente lettura di T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 346 ss. – la persistenza della legittimazione dei singoli all'avvio del giudizio criminale anche nella nuova procedura (pur se il dibattito si focalizza sul processo dal IV secolo d.C. in avanti): così, tra gli altri, N. SCAPINI, *Diritto e procedura penale nell'esperienza giuridica romana*, Parma, 1992, p. 147; S. PIETRINI, *Sull'iniziativa nel processo criminale romano (IV-V secolo)*, Milano, 1996, spec. p. 37 ss.; G. ZANON, *Le strutture accusatorie della cognitio extra ordinem nel principato*, Padova, 1998, p. 81 ss.; S. GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa nella «cognitio» criminale. Normative e prassi da Augusto a Diocleziano*, Torino, 2009², p. 9 ss. (e Id., *Aspetti della procedura penale nel tardo impero romano*, Torino, 2017, p. 1 ss.); M. BIANCHINI, «Cognitiones» e «accusatio»: per una rimeditazione del problema, in *Atti del Convegno 'Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico'*, cit., p. 51 ss. Ulteriori riflessioni e altra bibl. in G. COSSA, *La prova testimoniale tra prassi istruttorie romane e odierna 'cross-examination'*, in *St. sen.*, 127, 2015, p. 12 ss., nt. 12. Vd. § 3 circa le ricadute di simile questione – e specialmente della seconda tesi, che appare in qualche misura preferibile – sull'interpretazione di D. 48.16.2.

³⁹ Il rilievo è parimenti efficace sia se quel titolo fosse stato scelto da Paolo che da un compilatore postumo: sul punto vd. § 5. Va, peraltro, ricordato che il riferimento alle *leges* non sarebbe di per sé decisivo per il rimando alla vecchia procedura per *quaestiones*, a fronte di testimonianze come quella di (Paul. *l.s. de publ. iud.*) D. 48.1.8, ove si ragiona ancora sulla base delle *leges publicae*, ma in un contesto di *cognitio extra ordinem*, per il tramite delle pene originariamente fissate e ancora valide (*Ordo exercendorum publicorum capitulum in usu esse desiit, durante tamen poena legum, cum extra ordinem crimina probantur*). Cfr., per tutti, G. COSSA, *Iulius Paulus*, cit., p. 327 ss.

to scarne) legate alla procedura *per quaestiones*⁴⁰. Chiunque abbia raccolto il materiale, dunque, lo recuperava dalle trattazioni relative alle *leges publicae* istitutive di queste ultime, e aveva di fronte essenzialmente quel rito. Ciò spinge a collocare in esso la fattispecie di D. 48.9.10, benché col tempo anche il *crimen parricidii* venisse devoluto al potere decisionale ‘straordinario’ dei nuovi funzionari⁴¹. Il secondo rilievo riguarda la potenziale inesauribilità dell'*accusatio* stessa, ossia l’inesistenza di termini che la rendessero improprio: nel frammento compare infatti l’avverbio «*semper*». Nondimeno, occorre incastonare tale radicale asserzione nel complessivo sistema giuridico, per il quale un limite è pur sempre immaginabile, quello della morte del reo prima della denuncia: è ben noto che, in materia di delitti di sangue un principio, rimanga inalterato per tutto il primo impero, quello per cui *mors omnia solvit*⁴².

A fornire una cornice di maggiore definizione alla nostra regola e, al contempo, a complicarne l’esatta attribuzione interviene una testimonianza estratta dal libro II *de publicis iudiciis* di Venuleio Saturnino, in cui è riprodotta la medesima frase⁴³: si tratta di D. 29.5.13, ove si fa discendere quel regi-

⁴⁰ Non è un caso che C. FERRINI, *Diritto penale romano. Teorie generali*, cit., p. 19, lo ritenesse un commento alle *leges iudiciorum publicorum*: vd. § 1.

⁴¹ Si veda, per tutti, B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., p. 262 s.

⁴² Quel principio – che abbiamo visto operante per l'*homicidium* in C. 9.6.3 *supra*, in nt. 33 – implicava l’estinzione del reato e della conseguente sanzione in caso di morte del suo autore (come risulta, ad esempio, da [Marciān. 14 *inst.*] D. 48.1.6), e trovava attuazione sia che la scomparsa avvenisse a seguito di *accusatio*, cioè in corso di giudizio o dopo la decisione, sia prima che quella venisse avanzata, salve in entrambi i casi episodiche eccezioni: per la nostra ipotesi, una era rappresentata dal *crimen maiestatis* secondo C. 9.8.6 pr.-4 (su cui ora G. COSSA, *Iulius Paulus*, cit., p. 355 ss.). In argomento, qui basti rinviare ad A. MANNI, *Mors omnia solvit. La morte del reus nel processo criminale romano*, Napoli, 2013², risp. pp. 1 ss. e 350 ss.

⁴³ L’identità è stata sottolineata, tra gli altri, da L. CHIAZZESE, *Confronti testuali*, cit., p. 68 e nt. 2 e A. d’ORS, *Contribuciones*, cit., p. 555, nt. 100. Circa l’opera in questione cfr. almeno L. FANIZZA, *Giuristi*, cit., p. 11 ss.; R.A. BAUMAN, *Crime*, cit., p. 117 s.; D. LIEBS, *Jurisprudenz*, cit., p. 134; F. BOTTA, *Opere giurisprudenziali*, cit., spec. p. 293 ss.

me da un *senatus consultum* di età augustea⁴⁴. Quest'ultimo, emanato verosimilmente nell'11 d.C., costituiva un complemento al *SC Silanianum*, indicando appunto un *tempus quinquennale* per agire contro chi ne avesse violato il divieto di apertura del testamento del *dominus* prima di aver sottoposto a *quaestio* i suoi schiavi⁴⁵. Pur senza soffermarci su simile fattispecie (qui marginale), risulta tuttavia interessante indagare i risvolti di tale assonanza, in primo luogo perché ci consente di esprimere un giudizio sulla fisionomia e l'estensione di D. 48.9.10⁴⁶.

⁴⁴ *In cognitione aperti adversus senatus consultum testamenti eius, qui a familia sua occisus dicatur, quinquennii tempus constitutum est senatus consulto Tauro et Lepido consulibus: quod tamen ad extraneos pertinet. Namque eos, qui parricidi poena teneri possunt, semper accusare permittitur eodem senatus consulto.* Si vedano almeno E. VOLTERRA, *Intorno alla prescrizione*, cit., p. 63 s. (e Id., v. "Senatus consulta", in *NNDI*, XVI, Torino, 1969, p. 1064 s. [poi in Id., *Scritti giuridici*, cit., V. *Le fonti*, 1993, p. 210 s.]); M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 162 s.; J.A.C. THOMAS, *Prescription*, cit., p. 418 e nt. 11; R. MARTINI, *Alcune osservazioni sul senatoconsulto Silaniano*, in *Jus*, 16, 1965, p. 376 ss.; D. DALLA, *Senatus consultum Silanianum*, cit., p. 7 s.; E. NARDI, *L'oltre*, cit., p. 83; L. FANIZZA, *Giuristi*, cit., p. 40 ss.; R.A. BAUMAN, *Crime*, cit., p. 117; C. MASI DORIA, *Bona libertorum. Regimi giuridici e realtà sociali*, Napoli, 1996, p. 382; A. TORRENT, 'Ultio necis', 'indignitas' y senadoconsulto Silaniano, in *BIDR*, 103-104, 2000-2001, p. 71 s.; D.V. PIACENTE, *Lo schiavo nella disciplina del senatoconsulto Silaniano*, Bari, 2018, pp. 19 e 130 s.; C. LEHNE-GSTREINTHALER, *Zu den klassischen Ursprüngen*, cit., p. 140 e nt. 21.

⁴⁵ Sulla coppia di provvedimenti senatori si vedano E. VOLTERRA, v. "Senatus consulta", cit., p. 1064 s.; R. MARTINI, *Alcune osservazioni*, cit., p. 365 ss.; D. DALLA, *Senatus consultum Silanianum*, cit., p. 1 ss.; L. FANIZZA, *Giuristi*, cit., p. 40 ss.; R. FASANO, *La torture judiciaire en droit romain*, Neuchâtel, 1997, p. 105 ss.; A. TORRENT, 'Ultio necis', cit., p. 71 s.; J. HARRIES, *The Senatus Consultum Silanianum: Court Decisions and Judicial Severity in the Early Roman Empire, in New Frontiers. Law and Society in the Roman World*, a cura di P.J. DU PLESSIS, Edinburgh, 2013, p. 51 ss.; D.V. PIACENTE, *Lo schiavo*, cit., pp. 13 ss. e 130 s. Non si dimentichi, peraltro, che dello stesso Paolo ci è attestato un *liber singularis* dedicato al *SC Silanianum*: per i primi riscontri esteriori si rinvia a G. COSSA, *Per un studio*, cit., pp. 33, 551 e 581 (ove ulteriore bibl. in nt. 687); sul contenuto cfr. anche S. LOHSSE, *Überlieferung, Darstellung und Gebrauch von Senatsbeschlüssen in den Werken des Paulus, in Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit*, a cura di P. BUONGIORNO, S. LOHSSE, Stuttgart, 2022, p. 322 s.

⁴⁶ Tra l'altro, in rapporto con quanto si accennava *supra*, in nt. 30, il dettato di D. 29.5.13 è stato letto da una prospettiva rovesciata, indicando come

De plano, è stato ipotizzato che anche l'escerto paolino fosse parte di una riflessione più ampia, e che esso vertesse proprio sugli stessi punti toccati da Venuleio⁴⁷: su questa base si è potuta ricostruire una sezione interna al *De poenis* occupata dalle norme del senatoconsulto Silaniano⁴⁸. Queste conclusioni, per quanto ragionevoli, non paiono però inevitabili: anzitutto, perché l'idea di un'estrapolazione da un discorso più articolato può funzionare se il μονόβιβλον sia stato scritto realmente da Paolo, mentre traballa se sia opera di un compilatore tardo, che potrebbe aver recuperato solo la regola essenziale alle esigenze di una narrazione rivolta alla pratica⁴⁹. Inoltre, anche ritenendo valida la prima condizione, la seconda mal nasconde un'inferenza fortemente induttiva: non è certo inevitabile pensare che Paolo si stesse occupando proprio di quel *senatus consultum*. In modo ben più lineare, il nostro passo poteva essere, invece, incluso nella trattazione delle *poenae* del *parricidium*, e quindi sotto un titolo «*Ad legem Pompeiam*»⁵⁰. Anzi, questa seconda congettura presenta un grado di aleatorietà ridotto rispetto all'altra – nonostante che il regime di imprescrittibilità sia sancito da un atto sena-

regola proprio quella dell'imprescrittibilità, e quale eccezione l'azione ivi contemplata: cfr. E. VOLTERRA, *Intorno alla prescrizione*, cit., pp. 63 s. e 68, nonché M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 162 s. In realtà, il testo può essere tranquillamente interpretato come recante due regimi differenziati per le diverse figure di colpevoli (*extranei* e *familiari*), senza che ne emerga in maniera netta quale fosse quello ordinario.

⁴⁷ Così, M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 163, nt. 165 (cfr. già, parzialmente, E. VOLTERRA, *Intorno alla prescrizione*, cit., p. 67 s.).

⁴⁸ Cfr. O. LENEL, *Palingenesia*, cit., I, c. 1178.

⁴⁹ Compiendo cioè *ex ante* quel ‘taglio’ che gli autori imputano ai giustinianei. Vd. comunque, sulla questione della paternità, § 5.

⁵⁰ O, al limite, «*Ad legem Corneliam de sicariis et beneficis*», in base all'assimilazione disciplinare accennata *supra*, nel testo. In effetti, guardando alla struttura interna di opere affini, sembra più semplice trovare commenti a *leges* che a *senatus consulta* nel campo criminale: nel *De publicis iudiciis* marciano al libro I si tende a ricostruire uno spazio per la *lex Pompeia* (cfr. O. LENEL, *Palingenesia*, cit., I, c. 676); il *De officio proconsulis* di Ulpiano le lasciava forse uno spazio nel libro VIII (cfr. D. 48.9.6, per cui O. LENEL, *op. cit.*, II, c. 978, n. 2204). L'unica eccezione è il *De publicis iudiciis* di Macro, con la sua sezione sul *SC Turpilianum*: cfr. O. LENEL, *op. cit.*, I, c. 568). Vd. inoltre § 5.

torio connesso al *SC Silanianum*⁵¹ – e si rivela insomma preferibile⁵², ferma restando la peculiarità di uno scritto *de poenis* che non seguisse la cadenza delle varie sanzioni, bensì quella delle figure criminose⁵³.

A latere, la coesistenza nel Digesto di due passi ‘pericolosamente’ iterativi genera ulteriori dubbi. Sul piano della compilazione, il ‘doppione’ può essere così giustificato: o quale errore nella fase di assemblaggio dei materiali provenienti dai lavori di commissioni di spoglio diverse, data la probabile derivazione dei *fragmenta* in questione da masse distinte⁵⁴; oppure – ma lo reputo meno verosimile – come scelta intenzionale dei giustinianei, per esigenze espositive tali da rendere irrilevante, o comunque tollerabile, l’effetto di ripetizione che si sarebbe prodotto⁵⁵. Quanto alla ricaduta sulla paternità dell’*opinio*

⁵¹ In quanto l’autore avrebbe legittimamente potuto recuperare quella previsione nel corso di un commento alle pene della *lex Pompeia*. Nella direzione qui proposta si potrebbe interpretare pure il cenno di E. VOLTERRA, *In torno alla prescrizione*, cit., p. 67.

⁵² Anche alla luce della denominazione complessiva dell’opera, che fa aperta menzione delle «*leges*» quali atti normativi presi a riferimento.

⁵³ Si tratta di un profilo che rende perplessa la soluzione ai vari problemi sul *liber singularis*: vd. meglio al § 5.

⁵⁴ Secondo le tavelle tradizionalmente accettate – cfr. D. MANTOVANI, *Digesto e masse bluhmiane*, Milano, 1987, pp. 91 e 108 – il *De publicis iudicis* di Venuleio cadeva al n. 53 della *pars Sabiniana*, mentre il *De poenis omnium legum*, sarebbe di impossibile collocazione nonostante la tesi tradizionale lo ponesse nella *Papiniana* (cfr. anche T. [A.M.] HONORÉ, *Justinian’s Digest: Character and Compilation*, Oxford, 2010, pp. 153 e 156). Sul secondo si veda anche G. COSSA, *Per uno studio*, cit., p. 621 s.

⁵⁵ Ragioni delle quali, però, non è facile farsi un’opinione inoppugnabile. Ognuno dei due brani è, inverso, ben contestualizzato nei rispettivi *tituli*: D. 29.5.13 in quello «*De senato consulto Silaniano et Claudiano: quorum testamenta ne aperiantur*», mentre D. 48.9.10 ovviamente sub «*De lege Pompeia de parricidiis*». Del resto, la brevità del secondo, e la sua sovrapposizione meramente parziale al primo, poteva far percepire meno il *caput geminatum*: non escluderei, pertanto, che si trattasse proprio di una ripetizione casuale. Alla riproduzione di brani uguali appartenenti ad autori differenti si dedica, di recente, F. MATTIOLI, *Per un’indagine sulle “geminazioni” di autori e opere diversi: due esempi*, in *SDHI*, 83, 2017, p. 397 ss., per giungere alla conclusione che si trattasse generalmente di riproduzioni intenzionali e non erronee (cfr. EAD., *Ricerche sui capita geminata*, I. *I digesta di Giuliano e i libri ad edictum di Ulpiano*, Bologna, 2019, p. 5 ss.).

originaria, non credo sia dimostrabile che autore ne fosse solo Venuleio Saturnino e che, dunque, l'estensore del *De poenis omnium legum* avesse recuperato e attribuito a Paolo il suo pensiero⁵⁶. Determinante in senso contrario risulta la stessa natura del testo condiviso: proprio da D. 29.5.13 apprendiamo trattarsi del disposto di un senatoconsulto che – pur se non sia stato citato letteralmente (sebbene l'ipotesi non paia affatto irrealistica) – avrebbe lasciato certo poco spazio per rivisitazioni formali al singolo giurista. Se quella era la norma, si spiega molto facilmente che due *prudentes* la riproducessero in forma omogenea: quindi Paolo non attinse dal predecessore, ma semmai dalla delibera senatoria. Il testo di D. 48.9.10, in definitiva, può essere a lui ascritto⁵⁷, pur restando sospeso il giudizio sulla monografia.

3. D. 48.16.2 e le conseguenze della desistenza

Il secondo frammento della restituzione leneliana è D. 48.16.2, e condivide con il precedente almeno due caratteristiche: le dimensioni a dir poco essenziali e il contenuto processualistico. Meno eclatante risulta il riferimento all'idea di pena, benché poi una lettura più attenta possa in certa misura ribaltare questa impressione. Del resto, proprio l'estrema brevità impedisce di isolare il passo dal suo contesto giuridico e, al tempo stesso, di domandarsi se tale fosse la sua forma originaria, oppure se questa sia l'esito di interventi di rabbuciamento (che potrebbero essere sì dovuti ai giustinianei, ma anche all'estensore del *De poenis*, qualora lo si ‘separasse’ da Paolo). Eccone il testo:

Qui destiterit, agere amplius et accusare prohibetur.

⁵⁶ Come sembrava pensare A. d'ORS, *Contribuciones*, cit., p. 555, nt. 100 (cfr. poi D. LIEBS, *Jurisprudenz*, cit., p. 174).

⁵⁷ Cfr. E. VOLTERRA, *Intorno alla prescrizione*, cit., p. 67 s.; L. CHIAZZESE, *Confronti testuali*, cit., p. 68; M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 163, nt. 165; L. FANIZZA, *Giuristi*, cit., p. 42, nt. 92.

Anzitutto, D. 48.16.2 afferma che chiunque abbia desistito da un'azione non possa in seguito ripresentarsi in giudizio – in termini generici – al fine di chiedere una somma maggiore o di avanzare un'accusa penale⁵⁸. In sé preso, questo dettato potrebbe dare adito alle più disparate interpretazioni: per affinarle e selezionare quella più corretta è necessario, allora, ampliare lo spettro dell'analisi. Nel Digesto, per cominciare, il frammento è collocato sotto il titolo dedicato al *senatus consultum Turpillianum* e all'*abolitio criminis*; nella stessa direzione va, poi, la supposizione di Lenel circa la sezione di pertinenza entro il *De poenis omnium legum*⁵⁹. Le due notizie, per quanto chiaramente distanti – per ragioni diverse – dal pensiero di Paolo, garantiscono un utile punto di partenza per la comprensione del testo: a quest'ultima è possibile, infatti, giungervi attraverso una rapida ricognizione della disciplina senatoria rammentata.

Il *SC Turpillianum*, emanato nel 61 d.C., conteneva diverse prescrizioni in materia di reati inerenti ai processi, tra cui spiccavano quelle con cui si riconosceva un *nomen criminis*

⁵⁸ Per la fonte si vedano T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 500, nt. 9; G.F. FALCHI, *Diritto penale romano*, cit., p. 202; E. LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen*, in *ZRG*, 53, 1951, p. 223, nt. 62 (poi in Id., *Gesammelte Schriften*, II, cit., p. 425, nt. 62); R. TAUBENSCHLAG, v. *Tergiversatio*, in *RE*, V.A1, Stuttgart, 1934, c. 733 s.; M. BOHÁČEK, *Un esempio dell'insegnamento di Berito ai compilatori. Cod. Just. 2, 4, 18*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, I, Palermo, 1936, p. 366 s.; G. PURPURA, *Il papiro BGU 611 e la genesi del SC Turpilliano*, in *AUPA*, 36, 1976, p. 224, nt. 20; L. FANIZZA, *Delatori e accusatori. L'iniziativa nei processi di età imperiale*, Roma, 1988, p. 88; R. MENTXAKA, 'Stellionatus', in *BIDR*, 91, 1988, p. 277 ss.; O.F. ROBINSON *The Criminal Law*, cit., p. 101 e nt. 159; D.A. CENTOLA, *Il crimen calumniae. Contributo allo studio del processo criminale romano*, Napoli, 1999, p. 85; A. WACKE, *Res iudicata pro veritate accipitur? Le finalità della procedura civile romana fra principio dispositivo e principio inquisitorio*, in *Quid est veritas? Un seminario su verità e forme giuridiche*, a cura di C. CASCIONE, C. MASI DORIA, Napoli, 2013, p. 403, nt. 49; C. BUR, *La citoyenneté dégradée. Une histoire de l'infamie à Rome*, Rome, 2018, p. 351 e nt. 182.

⁵⁹ Cfr. O. LENEL, *Palingenesia*, cit., I, c. 1178, pur se il titolo «*Ad senatus consultum Turpillianum*» era, di necessità, proposto congetturalmente.

all’abbandono doloso dell’accusa⁶⁰. Nella *tergiversatio* incorreva chi si fosse astenuto dal compiere gli atti di impulso necessari alla prosecuzione del giudizio⁶¹, senza aver prima otte-

⁶⁰ In merito alla delibera senatoria, si rinvia almeno a E. COSTA, *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano*, Roma, 1921, p. 136 ss.; E. LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen*, cit., pp. 161 s. e 213 ss.; R. TAUBENSCHLAG, v. *Tergiversatio*, cit., c. 723 s.; M. BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 360 ss.; W. WALDSTEIN, *Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht. Abolitio-indulgencia-venia*, Innsbruck, 1964, p. 112 ss.; E. VOLTERRA, v. “*Senatusconsulta*”, cit., p. 1070; G. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 219 ss.; L. FANIZZA, *Delatori*, cit., p. 43 ss.; O.F. ROBINSON, *The Criminal Law*, cit., p. 99 ss.; S. PIETRINI, *Sull’iniziativa*, cit., p. 89 s.; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., p. 264 s.; D.A. CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 69 ss.; A. NOGRADY, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 121 ss.; S. GIGLIO, *Il problema*, cit., p. 171 ss.; M.F. PETRACCIA, *Indices e delatores nell’antica Roma. Occultiore indicio proditus; in occultas delatus insidias*, Milano, 2014, p. 89 ss.; O.F. ROBINSON, *The Role of Delators*, in *Beyond Dogmatics. Law and Society in the Roman World*, a cura di J.W. CAIRNS, P.J. DU PLESSIS, Edinburgh, 2007, p. 215 s. Le fonti repubblicane testimoniano come, in precedenza, per una simile condotta non si fosse pensato a una sanzione criminale. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum. Rinovamento politico e legislazione fiscale agli inizi del principato di Gordiano III*, Palermo, 1978, p. 31, faceva invece richiamo a un’*oratio Claudii* antecedente (in base a BGU 611 III.5-9), in cui in realtà si parla di *calumnia* e non sembra isolarsi la desistenza come reato autonomo (cfr. M. LAURIA, *Calumnia*, in *Studi in memoria di Umberto Ratti*, Milano, 1934, p. 97 ss. [poi in ID., *Studii*, cit., p. 245 ss.]; D.A. CENTOLA, *op. cit.*, p. 62 ss.; A.M. GIOMARO, *Per lo studio della calumnia. Aspetti di “deontologia” processuale in Roma antica*, Torino, 2003, p. 35 ss.; contra, A. NOGRADY, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 122 e P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palin genesi delle deliberazioni senatorie dell’età di Claudio [41-54 d.C.]*, Napoli, 2010, p. 210 ss.). Non si dimentichi poi che, a testimoniare il ricorrente interesse verso tale innovativa regolamentazione senatoria, le vennero più tardi dedicate due monografie in forma di *liber singularis*: una da Marciano, da cui è tratto il lungo frammento che apre il titolo digestuale (D. 48.16.1 pr.-14: cfr. O. LENEL, *Palingenesia*, cit., I, c. 688 ss., n. 287), e l’altro attribuito a Paolo, per il quale si rinvia alla contestualizzazione proposta da G. COSSA, *Per uno studio*, cit., pp. 34 e 619 ss.

⁶¹ L’impiego del verbo «*desistere*» – che A. WACKE, *Res iudicata pro veritate accipitur?*, cit., p. 403, nt. 49 erroneamente interpreta in D. 48.16.2 come «*destituere*» – è sintomatico del comportamento riprovato dal senatoconsulto, e trova sponda in una folta serie di testi che ne riproducono il tenore, e in specie nella definizione di (Paul. 3 de adult.) D. 48.16.13 pr.: *Destitisse eum accipiemus, qui in totum animum agendi deposituit, non qui distulit accusationem* (cfr. le altre fonti, in sintesi, in L. FANIZZA, *Delatori*, cit., p. 57, nt. 133). In essa risalta il rilievo dell’attitudine psicologica del responsabile: E. LEVY, *Von den*

nuto l'*abolitio*, ossia l'autorizzazione formale a ritirarsi⁶². La decadenza dall'iniziativa criminale, allora, costituiva uno de-

römischen Anklägervergehen, cit., p. 211 ss. sottolineava il carattere originalmente 'neutro' della desistenza, potendo essa di volta in volta colorarsi di finalità ed elementi circostanziali tali da farla divenire componente di figure illecite diverse, e già represse anteriormente al Turpiliano. In particolare, la *calumnia* (l'accusa promossa fraudolentemente, conoscendone l'infondatezza, su cui vd. i cenni *infra*, nt. 65) e la *praevaricatio* (l'accordo fraudolento tra accusatore e accusato per condurre a un esito assolutorio il giudizio: cfr., da ultimo, G. COSSA, *Iulius Paulus*, cit., p. 330 ss.), per le quali già in età repubblicana si era introdotta una forma di persecuzione (cfr., per tutti, B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., p. 180 s.). Il *senatus consultum*, poi, avrebbe introdotto criteri per delimitare con precisione la nuova ipotesi e per attribuirvi autonomia proprio con l'uso pregnante di «*desistere*» (come contraltare di «*peragere*», ossia «portare a termine»), che si conosce tra l'altro grazie a [Paul. 1 *sent.*] D. 48.16.6.2: *Destituisse videtur, qui intra praefinitum accusationis a praeside tempus reum suum non peregit*).

⁶² (Marcian. *l.s. ad SC Turp.*) D. 48.16.1.7: *Si quis autem ab accusatio ne citra abolitionem destiterit, punitur*. La nuova procedura prevedeva la richiesta all'organo giudiziario del permesso di ritirarsi dal processo che si era promosso (cfr. anche D. 48.16.1.8), la quale veniva ammessa solamente nei casi in cui l'abbandono potesse apparire giustificato (cfr. [Pap. 2 *de adult.*] D. 48.16.8 e 10 pr., nonché [Mac. 2 *de publ. iud.*] D. 48.16.9, passi dai quali si ricavano altresì le varie tipologie di *abolitio*, ossia 'pubblica', 'privata' e 'legale'). Più avanzata è la sintesi di C. 9.42.2 pr. (del 319, a opera di Costantino), nella quale si generalizzavano i motivi alla base della concessione: *Abolitio praesentibus partibus causa cognita non a principe, sed a competenti iudice postulari debet, id est si per errorem seu temeritatem seu calorem ad accusationem prosiluerit: hoc enim accusator explanans abolitioni locum faciet*. Essa è semmai espressiva della discrezionalità lasciata al giudicante nella decisione specifica: cfr. G. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 248 s. (con fonti in nt. 92). A tal fine era essenziale riuscire a distinguere l'intento dell'accusatore di buona fede da quello doloso, che lo avrebbe reso *calumniator*: così, ad esempio (Marcian. *l.s. ad SC Turp.*) D. 48.16.1.3 (cfr., in merito, G. PROVERA, *La vindicatio caducorum. Contributo allo studio del processo fiscale romano*, Torino, 1964, p. 68 ss. e S. PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 89 s., nt. 120). A margine, si ricorderà che esistevano comunque eccezioni a favore di soggetti peculiari scolti dall'obbligo in parola, per le quali si rimanda a G. PURPURA, *op. cit.*, p. 244 ss. (cfr. L. FANIZZA, *Delatori*, cit., p. 76 ss.; O.F. ROBINSON, *The Criminal Law*, cit., p. 102; D. CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 29 ss.). Un cammino attraverso le attestazioni e il relativo significato di «*abolitio*» era proposto da W. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 109 ss. (cfr., poi, anche A.M. GIOMARO, *Per lo studio*, cit., p. 60 ss. e M.F. PETRACCIA, *Indices*, cit., p. 90 ss.).

gli effetti a carico del rinunciante⁶³, ma non si trattava di una conseguenza peculiare nel panorama delle condotte processuali sleali: essa descendeva parimenti dalla decisione di recedere secondo le modalità corrette⁶⁴, come già – per più antico precetto – dal comportamento integrante il *crimen calumniae*⁶⁵. A ogni modo, esiste la concreta possibilità di innesta-

⁶³ In realtà, (*Mac. 1 de publ. iud.*) D. 47.15.3.3 parrebbe parlare pure di una pena pecunaria: *Si ideo quis accusetur, quod dicatur crimen iudicij publici destituisse, iudicium publicum non est, quia neque lege aliqua de hac re cautum est, neque per senatus consultum, quo poena quinque auri librarum in desistentem statuitur, publica accusatio inducta est.* Tuttavia, un’opinione convincente giudica la fonte quanto meno alterata dall’intervento compilatorio: cfr. – con l’eccezione di M. BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 363 – una letteratura che fa capo a L. FANIZZA, *Delatori*, cit., p. 88 s. (non seguita da D.A. CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 84 s., nt. 45).

⁶⁴ La lezione di (*Pap. 15 resp.*) D. 48.16.4.1 è chiara: *Post abolitionem idem crimen ab eodem in eundem instaurari non potest.* Cfr., ad esempio, L. FANIZZA, *Delatori*, cit., p. 58 ss., ove si sottolineava come tale principio valesse solo per l’*abolitio privata*, ma non per quella *publica* (ossia concessa con atto dell’autorità normativa: si vedano, per tutti, T. MOMMSEN *Römisches Strafrecht*, cit., p. 455 s. e S. GIGLIO, *Il problema*, cit., p. 172 s.). Secondo W. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 125 s., poi, si sarebbe potuta ripresentare un’accusa per il medesimo fatto, *sive* da parte di un attore diverso, *sive* contro un altro soggetto (cfr. anche S. GIGLIO, *op. cit.*, p. 188, con il precedente di T. MOMMSEN, *op. cit.*, p. 500): l’*abolitio privata* non elimina il fatto ma semplicemente il giudizio.

⁶⁵ La *calumnia* – che (*Marcian. l.s. ad SC Turp.*) D. 48.16.1.1 identificava col «*falsa crimina intendere*», ossia con l’accusare falsamente al solo scopo di danneggiare il destinatario – aveva assunto rilevanza penale già con la *lex Remmia* (la ricordavano sempre Marciano, in D. 48.16.1.2, e [Pap. 1 *de adult.*] D. 22.5.13), «di data incerta, ma sicuramente anteriore all’80 a.C.» (secondo B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., p. 180, nt. 253). In seguito, era tornata sulla materia, verosimilmente, l’*oratio Claudii* (ricordata *supra*, in nt. 60), prima di arrivare al già noto Turpiliano, che comunque aveva ripreso l’istituto a fianco della desistenza. Nella varietà delle sanzioni che si pensa potessero ricondursi a tale *crimen* (vd. altresì *infra*, nt. 68), spicca ai nostri fini proprio la perdita del *ius accusandi*, che risaliva probabilmente già all’età repubblicana, ma era stata confermata nel principato (cfr. [Ulp. 2 *de adult.*] D. 48.2.4, su cui si torna *infra*, in nt. 68): cfr. J.G. CAMIÑAS, *La lex Remmia de calumniatoribus*, Santiago de Compostela, 1984, p. 104 s.; D.A. CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., pp. 41 ss. e 74 ss.; A.M. GIOMARO, *Per lo studio*, cit., p. 82 ss.; O.F. ROBINSON, *The Role*, cit., p. 213; A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, p. 161 s. Si parla, naturalmente, di un’incapacità assoluta per il *calumniator*, giustificata dall’aver mostrato di impiegare male il suo diritto di accusare, e quindi di non meritare per il futuro di poterne disporre di nuovo.

re D. 48.16.2 nel complessivo sistema delle sanzioni per i reati contro l'amministrazione della giustizia, quale si delinea a partire dall'ultima repubblica, e si rafforza nel principato: un indizio – ulteriore rispetto a quello fornito dall'*inscriptio* – della risalenza della notizia a una mano che potrebbe ben essere di Paolo.

Il vero interrogativo proposto agli interpreti dal passo concerne, in realtà, l'estensione della proibizione in parola, e si aggancia alle contigue questioni relative al tipo di *iudicium* preso in considerazione: un profilo altrettanto funzionale a identificare il contesto espositivo in cui si inseriva la nostra formulazione. La dicitura di D. 48.16.2 risulta, in effetti, estremamente ampia, investendo in astratto la globale decadenza dall'*accusare*, per nulla limitata alla riproposizione della specifica lite⁶⁶: coerentemente con la parificazione sanzionatoria verso i calunniatori imposta dal Turpilliano, pur se in quel caso la perdita di legittimazione attiva palesava una non limpida connessione – di attinenza o addirittura di dipendenza⁶⁷ – con la pronuncia di *infamia*, la quale meriterebbe di essere meglio chiarita anche per il desistente⁶⁸. In aggiunta, nel

⁶⁶ *Contra*, non reputando credibile il riferimento all'*agere*, M. BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 366. Ma, se così non fosse, non vi sarebbe materiale differenza rispetto agli esiti della procedura di *abolitio*: vd. *supra*, nt. 64 e poi nt. seg.

⁶⁷ Del secondo tipo la riteneva M. BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 366 s., distinguendo la decadenza generale dal *ius accusandi*, che sarebbe conseguita all'abbandono già prima del senatoconsulto (ma in quanto concretizzante un'ipotesi di *calumnia*), da quella invece specifica, discendente in modo accessorio dall'attribuzione dello stigma di *infamis*, introdotta dal Turpilliano (cfr. già T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 500 e nt. 9). Con ciò, però, se ne sarebbe ricavato un effetto molto simile a quello di semplice eliminazione del giudizio e non del crimine, che si riporta alla regolare *abolitio* (vd. *supra*, nt. 64). Cfr., in senso più ampio e necessariamente collegato alla perdita generale del diritto di farsi parte attiva in un processo, L. FANIZZA, *Delatori*, cit., p. 88 e D.A. CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 74 ss. E. LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen*, cit., p. 223 aveva invece tenuto separate le due conseguenze afflittive.

⁶⁸ Operazione che qui non può compiersi. Per alcuni autori, invero, l'equivalenza tra *tergiversatores* e *calumniatores* non si sarebbe esaurita nella perdita del diritto a riproporre l'*accusatio*, bensì si allargava alle ulteriori ripercussioni negative, condividendo anche l'*infamia*: cfr. già E. LEVY, *Von den rö-*

testo si prevede l'esaurimento della capacità di *amplius agere*, ossia di tornare in causa per un ammontare maggiore: circo-

mischen Anklägervergehen, cit., p. 159 ss.; poi, E. VOLTERRA, v. “*Senatusconsultta*”, cit., p. 1070; S. PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 91; D.A. CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., pp. 81 s. e 89 ss. Secondo una corrente teorica emersa successivamente, invece, la pena dell'accusatore doloso sarebbe stata, piuttosto, di tipo ritorsivo, consistendo in quella stessa che egli voleva far comminare alla vittima (così J.G. CAMIÑAS, *La lex Remmia*, cit., p. 91 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., pp. 180 s., nt. 253 e 265; S. GIGLIO, *Il problema*, cit., p. 181 s. [cfr. già, in termini però peculiari, L. MER, *L'accusation dans la procédure pénale du Bas-Empire Romain*, Rennes, 1953, p. 433 ss.]). La conseguenza dell'*infamia* per la desistenza non consentita deve trarsi, ad esempio, da (Pap. 1 resp.) D. 50.2.6.3, ove si sancisce che i colpevoli di desistenza processuale non potevano essere in seguito investiti del decurionato, in quanto colpiti da *infamia* (come se condannati appunto per *calumnia*): *Qui iudicii publici quaestionem citra veniam abolitionis deseruerunt, decurionum honore decorari non possunt, cum ex Turpilliano senatus consulto notentur ignominia veluti calumniae causa iudicio publico damnati.* Cfr., sul passo, W. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 112 s.; G. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 243 ss.; J.G. CAMIÑAS, *op. cit.*, p. 83; L. FANIZZA, *Delatori*, cit., p. 86 ss.; D.A. CENTOLA, *op. cit.*, pp. 70 s. e 84 s.; A.M. GIOMARO, *Per lo studio*, cit., p. 89 s.; S. LIVA, *Il ‘iudex pedaneus’ nel processo privato romano. Dalla procedura formulare alla ‘Cognitio extra ordinem’*, Milano, 2012, p. 19 s. e nt. 11. In generale, su quella conseguenza si veda già M. BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 363 (con elenco di fonti in nt. 98). Si manifesta, peraltro, un ulteriore profilo di frizione tra la sanzione di *infamia* e la *tergiversatio*, il cui *iudicium* a parere di Ulpiano (in D. 48.2.4) non potrebbe considerarsi *publicum* – leggendo a fronte anche l'elenco di [Mac. 1 de *publ. iud.*] D. 48.1.1 –, perché precisamente il *crimen* non sarebbe stato istituito da nessuna *lex* come da nessun *senatus consultum* (*Is, qui iudicio publico damnatus est, ius accusandi non habet, nisi liberorum vel patronorum suorum mortem eo iudicio vel rem suam exequatur.* Sed et *calumnia notatis ius accusandi ademptum est item his...* quive *praevaricationis calumniaeve causa quid fecisse iudicio publico pronuntiatus erit, quive ob accusandum negotiumve cui facessendum pecuniam accepisse iudicatus erit.*) Il che sembra doversi interpretare come mancanza, nel Turpilliano, dell'esplicita previsione di una *publica accusatio* (cfr. F. BOTTA, *Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei pubblica iudicia*, Cagliari, 1996, pp. 56 ss. e 248 s.). E tuttavia è proprio Macro (stavolta in [2 de *publ. iud.*] D. 48.1.7) a puntualizzare: *Infamem non ex omni crimine sententia facit, sed ex eo, quod iudicii publici causam habuit. Itaque ex eo crimine, quod iudicii publici non fuit, damnatum infamia non sequetur ...* In realtà, qui poi la sanzione accessoria potrebbe legarsi proprio a quella della *calumnia*; e comunque l'enunciazione del giurista pare più che altro delineata in confronto coi *iudicia privata*. Cfr. sul passo F. BOTTA, *op. cit.*, p. 246 ss. (poi Id., *Opere giurisprudenziali*, cit., p. 308, con ulteriore bibl. in nt. 66) e B. SANTALUCIA, *op. cit.*, p. 253 s., nt. 233. Sulle questioni inerenti alla nozione di «*publicum iudicium*» cfr. di recente anche G. COSSA, *Iulius Paulus*, cit., p. 125 s., ove bibl.

stanza che sembra far riferimento alla riproposizione di istanze a contenuto pecuniario. Il che però traccia un ponte verso i processi civili difficilmente spiegabile: strano parrebbe che il *tergiversator* non potesse più intraprendere nessuna successiva *actio* (sia pure inconferente con quella *derelicta*); ma altrettanto singolare è che si volesse circoscrivere il divieto alla sola richiesta intentata per ottenere un *quid pluris* rispetto alla precedente (abbandonata), soprattutto perché essa sembra originariamente di esclusiva natura criminale (con una sanzione pubblica, priva di ricadute economiche vantaggiose sul denunciante⁶⁹).

Una possibile ricomposizione di questo iato concettuale si otterrebbe guardando all'espressione civilistica della *cognitio extra ordinem*, e in specie alla materia *de re pecuniaria*⁷⁰: saremmo fuori dall'ambito penale – è vero – ma in un contesto che pare subisse comunque la repressione dell'ingiustificato abbandono della lite *ex senatus consulto*, in base alla notizia di (Pap. Iust. 1 *de const.*) D. 48.16.18.2⁷¹. Proprio l'avvicinar-

⁶⁹ E cioè un *accusare* – come ricorda (Marcian. *l.s. ad SC Turp.*) D. 48.16.1.1: *tergiversari in universum ab accusatione desistere* – e non l'*agere* che avrebbe costituito il vincolato antecedente alla successiva (e denegata) richiesta dell'*amplius* (sempre che si legga il sintagma nel senso tecnico, quale è attestato in contesti esclusivamente privatistici nelle fonti, e non in quello, ammissibile in astratto ma qui inconcepibile almeno grammaticalmente, di una previsione 'più estesa' del divieto di qualsiasi *actio*).

⁷⁰ Così ha inteso il riferimento in questione L. FANIZZA, *Delatores*, cit., p. 88. Del resto, le cause *de re pecuniaria* sostanziano una delle tre categorie di giudizi straordinari, pacificamente isolate nelle classificazioni interne a quel tipo di rito: cfr., in particolare, (Call. 2 *de cogn.*) D. 50.13.5 pr. (su cui si veda almeno S. PULIATTI, *Callistratus, Opera*, Roma-Bristol, 2020, pp. 234 s. e 240 s. sul *genus* in esame).

⁷¹ *Item rescriperunt, cum in crimine capitali abolitionem ut in re pecuniaria petitam esse diceret, restaurandam esse nihil minus cognitionem, ita ut, si non probasset hoc quod proponeret, non impune eum laturum.* Autori della norma – in forma di *scriptum*, in base al *principium* – erano stati Marco Aurelio (indicato regolarmente come «Antoninus» da Papirio Giusto) e Lucio Vero (cfr. G. GUALANDI, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, I, Milano, 1963, pp. 115 e 429): essa rientrerebbe tra le molte che i due *principes* avevano emanato in tema di *cognitio extra ordinem* criminale (si veda, in sintesi, F. ARCARIA, *Oratio Marci. Giurisdizione e processo nella normazione di Marco Aurelio*, Torino, 2003, p. 37 s.). Sul passo cfr. almeno M. BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 367; W. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 123 s.; L. FANIZZA, *Delatori*,

si, nel meccanismo cognitorio, delle procedure privata e criminale avrebbe consentito che si ponesse un problema di disistenza anche nella prima, e di soggezione al percorso obbligato dell'*abolitio*, a scanso di ricaduta nella *tergiversatio*. Tale conclusione, invero, implica l'estensione delle disposizioni senatorie (pensate per le *quaestiones*) anche alla nuova procedura, ma si tratta di un dato che è comunque messo in luce da fonti concorrenti⁷². Infatti, se la perdita *pro futuro* del *ius accusandi* era totale, il suo quadro di appartenenza non poteva che essere quello di un processo promosso dall'istanza del privato, ossia di tipo ‘accusatorio’. Ora, è pur vero che l'impronta di quest'ultimo si tende a riconoscere prettamente nel giudizio penale delle corti perpetue⁷³, ma lo è altrettanto che recenti rimeditazioni delle testimonianze in tema di *cognitio extra ordinem* hanno ammesso la sopravvivenza dell'iniziativa del privato nella procedura penale di più recente introduzione, anche oltre il principato⁷⁴. Se si seguissero queste ultime, quindi, non dovrebbe esservi ostacolo a pensare che qui si guardasse in effetti a quel preciso scenario.

Ciò che, al netto di tutto questo, mantiene contorni sfuggenti è l'originale fisionomia dell'esposizione che viene ricon-

cit., p. 64 s.; S. GIGLIO, *Il problema*, cit., pp. 174, nt. 405 e 183; N. PALAZZOLO, *Commento ai testi*, in O. LICANDRO, N. PALAZZOLO, *Papirius Iustus, Libri XX de constitutionibus*, Roma-Bristol, 2021, p. 142 s.

⁷² Si riconosce, infatti, che la medesima applicazione del regime *ex senato consulto Turpiliiano* si potesse fare nel caso di *crimina nati nei iudicia publica*, ma sanzionati successivamente *extra ordinem*: così (Paul. 1 *sent.*) D. 49.16.3 per la *calumnia* (con varianti in PS. 1.5.2, discusse da G. PUGLIESE, *Ligne generali*, cit., p. 780, nt. 149 e D.A. CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 86), e almeno (Mac. 2 *de publ. iud.*) D. 48.16.15.1 per la *tergiversatio*, con la conseguenza che il rito del secondo giudizio avrebbe seguito altresì le modalità del primo che lo aveva ingenerato (cfr. R. TAUBENSCHLAG, v. *Tergiversatio*, cit., c. 724; G. PUGLIESE, *op. cit.*, p. 780 s.; B. SANTALUCIA *Diritto*, cit., p. 264 s.; F. BOTTA, *Opere giurisprudenziali*, cit., p. 310 s.).

⁷³ Mi avvalgo qui di tale etichetta, palesemente frutto delle elaborazioni giuridiche moderne, con la consapevolezza che si debba intenderla come modello caratterizzato da alcuni, ben precisi, tratti (che valgono a distinguerlo dal modello ‘inquisitorio’): quello dell'accusa rimessa all'iniziativa del singolo è uno dei principali. Cfr., in sintesi, la problematizzazione in G. COSSA, *La prova testimoniale*, cit., p. 12 ss., nt. 12.

⁷⁴ Si veda la bibl. riprodotta *supra*, in nt. 38.

dotta al *De poenis omnium legum*. Se, infatti, si può trovare un qualche senso giuridico alla succinta enunciazione, non è obbligatorio pensare che essa fosse già identica nella versione iniziale. Beninteso, non vi sono argomenti sufficientemente consistenti per negare un'autentica (benché magari parziale) stesura paolina: si è detto della conformità al quadro normativo del tardo principato⁷⁵, a cui si somma la constatazione di una certa insistenza del giurista sulle tematiche dei reati contro l'amministrazione della giustizia⁷⁶. Ma è proprio la forma di D. 48.16.2 a lasciare perplessi: sia, appunto, per l'incertezza se il richiamo all'*amplius agere* possa esser stato introdotto da altri, vista la già evidenziata impressione di 'sfasatura' che esso produce; sia per il disagio nel ricostruire la cornice da cui esso fu estrapolato⁷⁷. Sembra incontestabile l'intento dei giustinianei di valorizzarne il portato di regola generale: esso traspare dalla collocazione iniziale nel titolo, 'fuori posto', a integrazione della rassegna sui *crimina 'giudiziali'* introdotta con D. 48.16.1 pr.-14⁷⁸. Non possiamo stabilire, però, se questa essenzialità fosse una prerogativa che i commissari recepivano, o piuttosto imponevano al testo estraendone il puro preceppo⁷⁹.

⁷⁵ Vd. *supra*, nel testo.

⁷⁶ Una semplice ricognizione sul titolo digestuale «*Ad senatus consultum Turpilianum et de abolitionibus criminum*» mostra il recupero di brani delle *Sententiae* (D. 48.16.3 e D. 48.16.6 pr.-4), dei *Responsa* (D. 48.16.4) e del *De adulteriis* (D. 48.16.16): la diffusione in prodotti diversificati denota, insomma, una ricorrente attenzione verso quelle figure illecite.

⁷⁷ Sottolineata da M. BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 366 e L. FANIZZA, *Delatores*, cit., p. 88.

⁷⁸ Lo si riscontra in relazione all'ordine delle masse: D. 48.16 inizia sì con passi della stessa *pars Papiniana* da cui arriva il nostro, ma è comunque necessario rilevarne l'anticipazione rispetto alla consueta successione entro la massa – che la stessa *editio maior* di Mommsen segnalava – dovuta alla particolare utilità di D. 48.16.2 a completare le prescrizioni del passo di apertura (si rinvia, in sintesi, a G. COSSA, *Per uno studio*, cit., p. 621, nt. 814). Nella specie, è forse D. 48.16.1.7 (vd. *supra*, nt. 62) a rappresentare il punto di derivazione del supplemento sanzionatorio a carico del *tergiversator*. Del resto, pure il lungo frammento iniziale è anteposto a tutto il *titulus* per la medesima ragione espositiva: cfr. ancora G. COSSA, *op. cit.*, p. 620, nt. 809.

⁷⁹ Addirittura – in una lettura più estrema – aggiungendovi la parte sull'*actio* civile, in maniera conforme ai potenziali sviluppi ulteriori della *tergiversatio*; di questo, però, si può solo immaginare la possibilità.

In ogni caso, il frammento non ci aiuta a ricostruire il contesto di derivazione, per il quale si può solo fare affidamento sulla rubrica compilatoria. Di fatto, è lecito osservare che in un *De poenis omnium legum* si sarebbe calata bene una disposizione relativa alla limitazione del *ius agendi* e di quello *accusandi*, intesa quale sanzione per un *crimen*. Semmai, l'inquadramento si rivela più labile sotto un diverso profilo. Infatti, è ardua l'individuazione della *lex* a cui ascrivere la repressione della desistenza, in quanto introdotta piuttosto da un *senatus consultum* (per il quale ci è peraltro tramandato anche un commento dello stesso Paolo⁸⁰): più che dar vita a inconsistenti congetture⁸¹, potrebbe risultare conveniente pensare che con «*omnes leges*» l'autore intendesse qualsivoglia fonte normativa di natura autoritativa, con la conseguenza che gli si potrebbe però attribuire una certa imprecisione (in grado di alimentare i dubbi sulla paternità⁸²). Ma su questo punto sarà necessario tornare, dopo aver analizzato anche l'ultimo brano che le fonti antiche riportano al nostro μονόβιβλον⁸³.

4. Coll. 8.2.1 e la punizione del falso testimone

In linea con la complessiva fisionomia della monografia – la cui immagine finale allora si perfeziona anche per intervento di mani non giustinianee – anche con Coll. 8.2.1 siamo di fronte a una prescrizione estremamente concisa, che non offre sponda per agevoli ricostruzioni di tenore più ampio. A

⁸⁰ È, appunto, il *liber singularis* ricordato da O. LENEL, *Palingenesia*, cit., I, c. 1296, con tre frammenti sopravvissuti (di cui peraltro nessuno tocca argomenti conferenti con D. 48.16.2).

⁸¹ Come sarebbe quella di pensare a un implicito riferimento alla *lex Remmia*, che avrebbe punito sì la *calumnia*, ma probabilmente comprendendovi senza *nomen* autonomo pure la desistenza dolosa dall'azione (vd. *supra*, nt. 65).

⁸² Pur se ciò avviene anche per D. 48.9.10 con il *Silanianum* (vd. § 2), in questo caso è lo stesso O. LENEL, *Palingenesia*, cit., I, c. 1178 a proporre una sezione «*Ad senatus consultum Turpillianum*» in modo dubitativo.

⁸³ Vd. § 5.

quest'ultimo scopo, però, soccorre la rubrica apposta dal compilatore della silloge⁸⁴, che rimanda non solo al *De poenis omnium legum paolino*, bensì anche a un titolo interno «*Ad legem Iuliam de adulteriis*»⁸⁵. L'ignoto autore della *Collatio*, dunque, leggeva questo brano nella sezione dedicata alla repressione augustea del *crimen adulterii*, ma la sfruttava nel diverso ambito del raffronto tra norme romane e precetti biblici in tema di falsa testimonianza⁸⁶. Siamo di fronte, insomma, a un duplice livello di riferimenti: quelli dettati dal contenuto giuridico, che sono stati valorizzati dal tramite tardoantico, e quelli suggeriti invece dal contesto, che impongono indagare le ragioni dell'ideatore iniziale (senza ovviamente trascurare le interrelazioni reciproche tra essi). Il primo profilo emerge direttamente dal testo:

(*Paulus libro singulari de poenis omnium legum sub titulo ad legem Iuliam de adulteris*). *Qui falsum testimonium dixerit, proinde tenebitur, ac si lege Cornelia testamentaria damnatus esset.*

Secondo quanto si legge in *Coll.* 8.2.1, chiunque pronunci falsa testimonianza deve essere trattato come coloro che sono condannati in forza della *lex Cornelia testamentaria nummaria (sive de falsis)*⁸⁷). La previsione non susciterebbe perplessità

⁸⁴ La premessa è formulata nel modo più consueto, sullo schema che poi sarà delle *inscriptiones digestuali*, con la consueta puntualizzazione del titolo interno all'opera di provenienza; non si tratta ovviamente dell'unica via scelta nella *Collatio*. Si veda, ad esempio, la forma discorsiva adottata da *Coll.* 11.6.1-2 proveniente – per restare nell'ambito dei *libri singulares* paolini – dal *De poenis paganorum*: «*Paulus libro singulari de poenis paganorum sub titulo de abigeis dixit*». Sulla pluralità di forme adottate dal collazionatore, per introdurre il discorso giurisprudenziale che riproduce, si veda almeno G.G. ARCHI, *Il problema delle fonti del diritto nel sistema romano del IV e del V secolo*, in *Studi in onore di Giuseppe Grossi*, IV, Torino, 1971, p. 13. (poi in Id., *Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano: Teodosio II e Giustiniiano*, Cagliari, 1987, p. 21 s.).

⁸⁵ Tanto che, appunto, O. LENEL, *Palingenesia*, cit., I, c. 1178 vi si conformava indicandola come specifica sezione del μονόβιβλον.

⁸⁶ «*De falso testimonio*» è, infatti, il titolo della sezione della *Collatio*.

⁸⁷ Sul passo cfr. T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 675 e nt. 4; C. FERRINI, *Diritto penale romano. Esposizione storica*, cit., p. 400 e nt. 2; E. CO-

ove si limitasse a sussumere la specifica condotta falsificatrice sotto la legge che aveva sanzionato quel tipo di atti illeciti⁸⁸. Tuttavia, la forma in cui essa è presentata potrebbe suggerire un’applicazione analogica soltanto della sanzione, e non anche della qualificazione del fatto⁸⁹: la locuzione ‘*proinde ac si*’ sem-

STA, *Crimini*, cit., p. 147 e nt. 3; G.F. FALCHI, *Diritto penale romano*, cit., p. 170; M. KASER, v. *Testimonium*, in *RE*, VA.2, Stuttgart, 1934, c. 1053; R. TAUBENSCHLAG, v. *Testimonium falsum*, in *RE*, V.A1, Stuttgart, 1934, c. 1061; E. LEVY, *Gesetz und Richter im kaiserlichen Strafrecht. Erster Teil. Die Strafzumessung*, in *BIDR*, 45, 1938, p. 63 (poi in Id., *Gesammelte Schriften*, cit., II, p. 437); G.G. ARCHI, *Problemi in tema di falso nel diritto romano*, Pavia, 1941, p. 53 (poi in Id., *Scritti di diritto romano*, III. *Studi di diritto penale. Studi di diritto postclassico e giustinianeo*, Milano, 1981, p. 1531); E.E. KOCHER, *Überlieferter und ursprünglicher Anwendungsbereich der “lex Cornelia de falsis”*, München, 1965, p. 56; A. d’ORS, *Contribuciones*, cit., p. 554 s.; J.A. ALEJANDRE GARCIA, *El delito de falsedad testimonial en el derecho histórico español*, in *Historia. Instituciones. Documentos*, 3, 1976, p. 29 e nt. 50 (ripresso poi in Id., *Falsedad documental y falsedad testimonial: estudio histórico-jurídico de dos tipos delictivos*, Madrid, 2012, p. 94 e nt. 223); G. PUGLIESE, *Líneas generales*, cit., p. 758; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., p. 263, nt. 291; A. NOGRADY, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 220, nt. 1081; U. STECK, *Der Zeugenbeweis in der Gerichtsreden Ciceros*, Frankfurt am Main, 2009, p. 208; M. RIZZI, *Poenam legis Corneliae... statuit. L’apporto della legislazione imperiale allo sviluppo del falso in età classica*, Roma-Bristol, 2020, p. 193, nt. 84.

⁸⁸ La legislazione di età sillana (probabilmente dell’81 a.C.) conteneva espressamente le misure volte a reprimere diverse forme di falsificazione dei testamenti e delle monete; in essa, peraltro, non sembra fosse compreso il riferimento ad atti di diversa natura, che furono oggetto di successiva estensione per via di deliberazioni senatorie e interpretazioni giurisprudenziali. La bibl. in materia è ampia e variegata: si ricordano C. FERRINI, *Diritto penale romano. Esposizione storica*, cit., p. 392 ss.; G.G. ARCHI, *Problemi*, cit., p. 5 ss.; W. KUNKEL, v. *Quaestio*, cit., c. 742; B. SANTALUCIA, *La legislazione Sillana in materia di falso nummario*, in *Iura*, 30, 1979, p. 1 ss. (poi in Id., *Studi di diritto penale romano*, Roma, 1994, p. 77 ss.); J.A. CROOK, *Lex Cornelia de falsis*, in *Athenaeum*, 65, 1987, p. 163 ss.; M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso nel diritto romano*, Padova, 1991, p. 93 ss.; O.F. ROBINSON, *The Criminal Law*, cit., p. 36; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., p. 149 s.; S. SCHIAVO, *Il falso documentale*, cit., p. 118 ss.; C. MASI DORIA, *Linee per una storia della ‘veritas’ nell’esperienza giuridica romana. I. Dalle basi culturali al diritto classico*, in *Quid est veritas? Un seminario su verità e forme giuridiche*, a cura di C. CASCIONE, C. MASI DORIA, Napoli, 2013, p. 47 ss.; I. RUGGIERO, *Ricerche sulle Pauli sententiae*, Milano, 2017, p. 340 ss., ove ulteriore bibl. in nt. 475.

⁸⁹ Sembrava accorgersene soprattutto E.E. KOCHER, *Überlieferter und ursprünglicher Anwendungsbereich*, cit., p. 56 s., facendone però discendere una ricostruzione difficile da seguire, in base a cui la punizione del teste infe-

bra infatti indicare l'equiparazione di regime tra due situazioni fattualmente disomogenee, o considerate tali, ma assimilate in via ermeneutica nel trattamento giuridico⁹⁰. Ciò induce a una prima riflessione sull'ambito di applicazione della normativa, e sul quadro giudiziario a cui ci si rivolge nel passo.

In più, la rubrica che rinvia al commento della *lex Iulia de adulteriis* complica la ricostruzione dello scenario a cui guardava il giurista, benché ci fornisca alcune coordinate: pare cioè probabile che la regola sulla deposizione non veridica trovasse applicazione in un processo per uno dei reati contemplati da tale *lex*⁹¹. Ora, al di là delle variopinte ipotesi avanzate⁹², questa si rivela una constatazione inattaccabile, che sem-

dele sarebbe arrivata nello stesso procedimento in cui si era compiuto il fatto (*contra*, ad esempio, U. STECK, *Der Zeugenbeweis*, cit., p. 208, evidenziando correttamente l'incongruenza di tale conclusione rispetto alla procedura penale romana).

⁹⁰ Si vedano le ricorrenze del sintagma *sub v. proinde*, in VIR, IV.1, Berlin-New York, 1914-1936-1985, c. 1222 (e cfr., più in generale, *v. proinde*, in TLL, X, Berlin-New York, 2000, c. 1807 s.). L'impiego in chiave analogica è forse il più immediato (e ricorrente) nei testi giurisprudenziali per quel sintagma, ma non l'unico, potendo colorarsi anche della più pregnante valenza di meccanismo finzionistico: cfr. in merito, escludendo letture generalizzanti delle fonti talora prospettate, G. COSSA, *'Regula Sabiniana'. Elaborazioni giurisprudenziali in materia di condizioni impossibili*, Milano, 2013, p. 430 ss., nt. 420.

⁹¹ Lo sarebbe assai meno, infatti, che in un *caput* della *lex Iulia de adulteriis coercendis* fosse contenuto un simile preceitto, per quanto non sia possibile escluderlo *a priori*. Il provvedimento sanzionava – come è noto – non solo l'*adulterium*, ma anche lo *stuprum* e il *lenocinium*: cfr. almeno G. RIZZELLI, *La lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce, 1997, p. 5 ss. (poi Id., *Le donne nell'esperienza giuridica di Roma antica. Il controllo dei comportamenti sessuali. Una raccolta di testi*, Lecce, 2000, p. 41 ss.); T.A.J. MCGINN, *Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome*, New York-Oxford, 1998, p. 140 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., p. 201 ss.; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*, Napoli, 2010³, p. 31 ss.; P. MOREAU, *Loi Iulia réprimant l'adultère et d'autres délits sexuels*, in *Lepor. Leges Populi Romani*, diretto da J.-L. FERRARY, P. MOREAU, Paris, 2007, online, con estesa bibl.

⁹² Oltre a quella di E.E. KOCHER, *Überlieferter und ursprünglicher Anwendungsbereich der*, cit., p. 56 s., a favore di una sanzione del teste infedele già nel processo per adulterio in cui era stata prodotta la dichiarazione (vd. *supra*, nt. 89), si segnala quella critica di U. STECK, *Der Zeugenbeweis*, cit., p. 208 ss., fondata su un ragionamento che non appare però più conforme al panorama

mai impegna nella restituzione della situazione processuale di partenza, senza però significative speranze di successo. Per inciso, e con un certo grado di prudenza, potrei affermare che il reato, perpetrato e accertato in quel tipo di giudizio, fosse poi sottoposto a un ulteriore procedimento per determinare il castigo in base alla norma assunta come applicabile: a tale esito conduce – a mio parere – una lettura fedele alla *consecutio* dei tempi verbali⁹³.

In via generale, benché ciò non sia direttamente affermato in *Coll.* 8.2.1, si deve concedere che il *dicere falsum testimonium* rientrasse sotto l’ombrelllo della *lex Corneliae*, e che vi fosse stato attratto in una fase storica successiva all’emanazione della legge⁹⁴, per di più in via eminentemente giuri-sprudenziale⁹⁵. È quanto si deduce da una serie di notizie an-

giuridico di riferimento: essa parte, infatti, dall’erroneo presupposto che quello per l’adulterio fosse un *iudicium capitale*, mentre invece la pena – al di là del *ius occidendi del pater familias*, esterno però al rito processuale (cfr., per tutti, G. RIZZELLI, *La lex Iulia*, cit., p. 9 ss.) – era piuttosto la *relegatio* (cfr., per tutti, B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., p. 204). Caduta quella premessa, diviene insostenibile la conseguente limitazione della fattispecie a una testimonianza resa a favore dell’imputato; così come appare tale l’idea che fosse il giudice del medesimo processo a fare uso del proprio potere di ordinanza per condannare il *falsus testis*, circostanza della cui ammissibilità non vi è affatto prova.

⁹³ In base a essa, il testo racconta che chi abbia – per ipotesi, in un *iudicium adulterii* – commesso falsa testimonianza, sarà poi sottoposto – dunque, in seguito: con accusa autonoma e successiva – al trattamento che gli spetterebbe in forza della *lex de falsis*.

⁹⁴ Generalmente si ritiene che, in età tardorepubblicana, solo la dichiarazione non vera (se, ovviamente, dolosa) fosse punita qualora avesse provocato la morte di un uomo, in conseguenza del giudizio capitale in cui era stata resa: lo si ricava da (Marcian. 14 *inst.*) D. 48.8.1.1 (*Praeterea tenetur ... qui ve falsum testimonium dolo malo dixerit, quo quis publico iudicio rei capitallis damnaretur*), su cui si vedano R. TAUBENSCHLAG, v. *Testimonium falsum*, cit., c. 1061; A. d’ORS, *Contribuciones*, cit., p. 553 s.; G. PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 758, nt. 83; M.P. PIAZZA, *La disciplina*, cit., p. 155 ss.; U. STECK, *Der Zeugenbeweis*, cit., p. 204 ss.; M. RIZZI, *Poenam legis Corneliae... statuit*, cit., p. 191. In senso analogo depone, poi, anche PS. 5.23.1 (= *Coll.* 8.4.1).

⁹⁵ Si tratta di un processo che ha interessato, in realtà, più di un versante del *crimen falsi*, e non si è perfezionato solamente per opera della *scientia iuris*, ma anche in forza di *senatus consulta* estensivi. Alla base dell’ampliamento sanzionatorio alle ipotesi di testimonianza non veridica, però, sembra trovarsi soprattutto l’elaborazione sapienziale: così M. KASER, v. *Testimonium*, cit., p. 1053 e G. PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 758. A parere di G.G.

tiche circostanti la nostra, tutte provenienti comunque dall'età dei Severi. In particolare, si consideri un testo dello stesso Paolo tramandato in una pluralità di versioni non perfettamente corrispondenti, ma comunque espressive del medesimo concetto: in (Paul. 5 *sent.*) D. 22.5.16, PS. 5.15.5 e Coll. 8.3.1 si esprime – con un diverso grado di puntualità – la necessità di una persecuzione per la produzione in giudizio di una dichiarazione probatoria falsa o comunque non coerente⁹⁶. È vero che in esse non viene mai menzionata la suddetta

ARCHI, *Problemi*, cit., p. 53, peraltro, un ruolo decisivo di propulsione sarebbe stato svolto anche da pronunce imperiali, quale quella adrianea riportata in (Call. 5 *de cogn.*) D. 42.1.33 (*Divus Hadrianus, aditus per libellum a Iulio Tarentino et indicante eo falsis testimoniis, conspiratione adversariorum testibus pecunia corruptis, religionem iudicis circumventam esse, in integrum causam restituendam in haec verba rescripsit ...*). Il passo però riguarda una falsa testimonianza conseguente a cospirazione tra le parti, indicando una severa punizione per chi ne fosse stato autore (nonché la *restitutio in integrum*: cfr., per tutti, S. PULIATTI, *Callistratus*, cit., p. 270 s. e M. RIZZI, *Poenam legis Corneliae... statuit*, cit., p. 193 ss.): ne discende che la *poena* non fosse applicata al *falsum testimonium* in sé e per sé. Quanto alle altre norme ‘espansive’ di inizio principato, i senatoconsulti Liboniano, Messaliano e Geminiano (dei primi decenni d.C.) erano intervenuti sulle falsificazioni giudiziali, ma verosimilmente non ancora a sanzionare la deposizione infedele in sé (vd. subito *infra*, nel testo): soprattutto con il terzo si colpivano quanti accettassero denaro per corrompere il proprio *testimonium* e quanti lo dessero a tal fine (il che si evince, ad esempio, da [Paul. 5 *sent.*] Coll. 8.5.1, leggermente modificato in PS. 5.25.2). Cfr., sulle disposizioni in questione, almeno A. TORRENT, *El senadoconsulto Messaliano y el «crimen falsi»*, in AHDE, 50, 1980, p. 111 ss.; M.P. PIAZZA, *La disciplina*, cit., p. 214 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., p. 206 s.; A. NOGRADY, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 219 ss.; M. RIZZI, *op. cit.*, p. 191 ss. È assai probabile, del resto, che anche anteriormente a quelle previsioni tale atto fosse represso, come attesterebbe un cenno già nelle XII Tavole (8.23) comminante la precipitazione dalla rupe Tarpea per chi se ne fosse macchiato (in sede però extraprocessuale): cfr., per tutti, ancora M. RIZZI, *op. cit.*, p. 190 (e nt. 68 con bibl.). Tuttavia, è possibile che ciò non avvenisse inizialmente in forza della *lex Cornelia*, nel cui ambito l'illecito fu ricompreso in un secondo momento, insieme a tutta una serie di altri comportamenti perpetrati nel medesimo contesto processuale: cfr., in sintesi, già E. COSTA CRIMINI, cit., p. 147 s. e G.G. ARCHI, *Problemi*, cit., p. 45 ss.

⁹⁶ Il passo del Digesto recita: *Qui falso vel varie testimonia dixerunt vel utrique parti prodiderunt, a iudicibus competenter puniuntur.* E sancisce, dunque il profilo di illiceità della condotta, senza approfondire l'entità delle conseguenze, che vengono però esplicitate da PS. 5.15.5, ove è sostituita alla chiusa del primo testo *«aut in exilium aguntur aut in insulam relegantur*

lex ma, nell’impossibilità di immaginare un autonomo *nomen criminis*, la soluzione più sensata è ricondurre la fattispecie al *falsum*, anche se forse non con una perfetta identificazione in esso. In altri termini, si potrebbe sostenere che la nostra ipotesi fosse ricompresa nella denominazione adiacente di «*quasi falsum*»⁹⁷: esito che potrebbe ottenersi in base alla lettura coordinata delle fonti paoline già menzionate con (Mod. 8 reg.) 48.10.27 pr., sebbene riferito a un diverso tipo di dichiarazione infedele⁹⁸. In tal modo, del resto, si chiarirebbe meglio la

aut curia submoventur». Infine, Coll. 8.3.1 aggiunge l’indicazione del titolo di provenienza nelle *Sententiae (De testibus et de quæstionibus)*. Cfr. almeno R. TAUBENSCHLAG, v. *Testimonium falsum*, cit., c. 1061; E. LEVY, *Gesetz*, cit., p. 63 s.; E.E. KOCHER, *Überlieferter und ursprünglicher Anwendungsbereich*, cit., p. 55; A. d’ORS, *Contribuciones*, cit., p. 554; U. STECK, *Der Zeugenbeweis*, cit., p. 2017; M. RIZZI, *Poena legis Corneliae... statuit*, cit., p. 193, nt. 84.

⁹⁷ Il suo referente, invero, si ricostruisce proprio sulla base di D. 48.10.27 pr. (vd. nt. seg.) e di (Marcian. 14 *inst.*) D. 48.10.1.13 (*Poena falsi vel quasi falsi deportatio est et omnium bonorum publicatio*), nonostante i sospetti formali avanzati (tra gli altri) da U. BRASIELLO, *La repressione penale in diritto romano*, Milano, 1937, p. 251 s. e E. LEVY, *Gesetz*, cit., p. 61. Più che pensare alla generalità delle ipotesi introdotte in età imperiale – come potrebbe ricavarsi da C. FERRINI, *Diritto penale romano. Esposizione storica*, cit., p. 401, nt. 2 e, con accenti peculiari, da A. d’ORS, *Contribuciones*, cit., p. 543 s. –, forse sarebbe preferibile seguire F. BOTTA, ‘*Crimen subreptorum instrumentorum*’ e ‘*crimen falsi*’. *Contributo allo studio della sistematica giuscriminali nella giurisprudenza severiana*, in *Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, I, Napoli 2001, p. 305 ss. quando vi ravvisa solo quelle fattispecie direttamente sorte nella *cognitio extra ordinem*.

⁹⁸ *Eos, qui diversa inter se testimonia praebuerunt, quasi falsum fecerint, et praescriptio legis teneri pronuntiat.* Il testo – su cui la bibl. si identifica con quella più volte ricordata in relazione agli altri frammenti – va letto in continuità col successivo § 1, nel quale si esplicita proprio la pertinenza al *crimen falsi* e la sottoposizione alla *poena legis Corneliae* per condotte inerenti alla testimonianza corrotta (non si avvedeva di questo E.E. KOCHER, *Überlieferter und ursprünglicher Anwendungsbereich*, cit., p. 54, nt. 5, pensando a qualche *constitutio*). È da segnalare, però, che esso non debba essere inteso come se la falsa testimonianza venisse repressa semplicemente «alla stregua di» (*quasi*) un falso – come forse pensava A. d’ORS, *Contribuciones*, cit., p. 554 –, perché essa non vi è affatto nominata, bensì più esattamente quale parificazione delle testimonianze contraddittorie (pronunciate da uno stesso soggetto) a quelle condotte espressamente sanzionate dalla legge. Se ne può arguire, pertanto, che solamente i *testimonia inter se diversa* rientravano nella categoria del «*quasi falsum*». Non si giungerebbe a un risultato difforme nemmeno – pur se con un metodo fortemente opinabile – combinando Modestino con il brano

presenza in *Coll.* 8.2.1 del sintagma «*proinde ac si*»: in pratica, più che una mera variante espositiva del più consueto «*poena legis Corneliae teneri*»⁹⁹, si tratterebbe della puntuallizzazione di uno statuto giuridico divenuto analogo a quello del crimine di falso, ma pur sempre ontologicamente distinguibile¹⁰⁰. Non ultimo riflesso di tale applicazione potrebbe essere la persecuzione tramite un procedimento estraneo all'*ordo*, ma direttamente nato nella *cognitio*¹⁰¹.

paolino citato da Digesto, *Collatio e Sententiae* (vd. *supra*, nt. 96), a meno di non voler identificare la testimonianza contraddittoria (del medesimo deponente) con quella *varia*, che però parrebbe più una dichiarazione in contrasto con quella altrui.

⁹⁹ Come riteneva, ad esempio, G.G. ARCHI, *Problemi*, cit., p. 53. Uno iato che è apprezzabile più sotto questa luce, che per la potenziale distanza delle discipline presupposte (alla stregua dell'opinione E.E. KOCHER, *Überlieferter und ursprünglicher Anwendungsbereich*, cit., p. 56; vd. *supra*, nt. 89). È vero, infatti, che la menzione del «*damnatus*» pone l'accento sulla vicinanza di condizione dei rispettivi *rei* dopo la sentenza di condanna (e non prima di essa, quando ne va deciso l'ammontare), ma non sembra comunque da marcare la differenza con l'altra espressione citata in testo: anche nel «*poena teneri*» sta esattamente la prospettiva susseguente alla delibera del giudice.

¹⁰⁰ Proprio il sintagma in questione, infatti, è spesso utilizzato per esprimere l'innestarsi, nell'operazione ermeneutica, di un meccanismo 'finzionistico', col quale si assimilano nel trattamento situazioni concretamente distinte, ma delle quali è possibile predicare taluni profili di continuità (cfr. E. BIANCHI, *Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all'epoca augustea*, Padova, 1997, p. 32 e *passim*, su questo e altri stilemi). A tale conclusione connetterei anche il versante delle conseguenze afflittive, che non si mostrano perfettamente identiche alla generale *poena falsi*. Difatti, la previsione sanzionatoria indicata da PS. 5.15.5 (e *Coll.* 8.3.1) può essere interpretata nel senso di una raggiunta omologazione ai *crimina ex lege Cornelii*: la *relegatio*, infatti, era la pena tradizionalmente prevista dalla stessa legge per i falsari di ogni tipo, come ricordano PS. 5.25.1 e D. 48.10.1.13 limitatamente agli *honestiores*. A questi ultimi, va, in effetti circoscritta la regola espressa nelle prime due fonti, sia perché *humiliores* e *servi* pativano afflizioni diverse (prevalentemente la morte), sia perché evidentemente la rimozione dall'*ordo decurionum* non poteva riferirsi ad altre categorie. E, al tempo stesso, non va sottaciuta la presenza di pene ulteriori, come la *relegatio* e appunto la mera *remotio* dall'ordine: esse sembrano sì collegate alla discrezionalità concessa al giudicante, ma denunciano il regime particolare dei casi a cui si era ampliata la disciplina legale (*scilicet*, meno gravi).

¹⁰¹ Cfr., ad esempio, G. PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 756 ss. Ciò renderebbe meno plausibile la limitazione al primo tipo di *iudicia* dell'oggetto del *liber singularis*: vd. § 5.

Di seguito, bisognerà tener conto di questa circostanza ove ci si voglia interrogare sul momento genetico di tale regime (per nulla agevole da ricostruire¹⁰²). Quindi, più che guardare alla (discussa) datazione delle compilazioni citate (in specie, *Pauli sententiae* e *Collatio*¹⁰³), viene legittimo concentrarsi sui materiali trāditi da quelle, che potrebbero provenire davvero dai decenni finali del principato. Di contro, sarebbe poco logico pensare che l'uniformazione sanzionatoria tra il subornatore e il teste infedele fosse avvenuta dopo un intervallo temporale di secoli rispetto all'emersione della responsabilità criminale del primo. Tutto il quadro dei richiami – così interpretato – gioca, insomma, a favore di una possibile attribuzione a Paolo della regola esposta in *Coll.* 8.2.1; d'altro canto, occorre riconoscere che essa appare ‘ostaggio’ di una formulazione piuttosto strana, in grado di denunciare, con le proprie pecche, una maldestra revisione apocrifa¹⁰⁴.

È d'altronde opportuno tenere in conto che la selezione testuale di cui siamo testimoni è altamente restrittiva ma, quando la colleghiamo alla titolazione del μονόβιβλον, essa ci appare comunque pertinente: se ci si voleva limitare alle penne delle *leges publicae*, è normale che si ritagliasse proprio la frase che disponeva una di quelle della *lex Cornelia testamentaria*¹⁰⁵. A corredo, è preferibile pensare che la medesima concessione fosse un prodotto della scrittura originaria, o perlome-

¹⁰² T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 675, ad esempio, si orientava sommariamente verso un’età più matura, risultando implicitamente legato al dato esteriore delle opere coinvolte (così poi R. TAUBENSCHLAG, v. *Testimonium falsum*, cit., c. 1061). G.G. ARCHI, *Problemi*, cit., p. 53 rimaneva prudente, ma tracciava un collegamento assai indicativo con le prescrizioni imperiali del I e del II secolo d.C.: vd. anche *supra*, nt. 95.

¹⁰³ Per la *Collatio* vd. § 1, mentre per le *Pauli sententiae* la collocazione temporale rimane ardua: si veda una ricognizione sulle varie tesi storiografiche in I. RUGGIERO, *Ricerche*, cit., p. 20 ss.

¹⁰⁴ Riteneva il passo «sachlich nicht korrekt» D. LIEBS, *Jurisprudenz*, cit., p. 174, così da farne un argomento per negare l'autenticità della monografia (cfr. già A. D'ORS, p. 554 s.); in merito vd. comunque § 5.

¹⁰⁵ Pur se, invero, *Coll.* 8.2.1 non ha alcuna portata descrittiva della sanzione, ma si esaurisce nell'estensione applicativa di quella altrove preveduta: il che, comunque, non desta sorpresa, ove si supponga ragionevolmente che in altro punto del *De poenis omnium legum* sarà stata indicata con precisione, e

no, della scelta di chi l'ha poi inserita nel *De poenis omnium legum*: per tale successivo passo, in realtà, il frammento non fornisce indicazioni conclusive, soprattutto in virtù del contesto già sottolineato. Ci si deve domandare, in effetti, come si conciliasse, a livello espositivo, la presenza di una compiuta trattazione della *poena falsi* nel cuore di un titolo *ad legem Iuliam de adulteriis coercendis*¹⁰⁶. Il che non appare facilmente immaginabile, a meno che la puntualizzazione sul *falsum testimonium* non provenisse da uno scritto sul *crimen adulterii*, o magari da una sezione apposita di uno sui *publica iudicia*¹⁰⁷.

5. Considerazioni di sintesi sull'opera e le sue riletture

Ora che l'esame dei profili contenutistici è completato, la questione del *titulus* merita di essere ponderata con maggiore consapevolezza e oggettività: il problema della paternità del *De poenis omnium legum* è, infatti, ancora in attesa di soluzione. Iniziamo con un necessario ritorno sul tema del libro: il fatto che le *poenae* potessero assurgere a oggetto prediletto ed esclusivo di una produzione giurisprudenziale non ha ragione di essere contestato. Oltre al *De poenis paganorum* di Claudio Saturnino, il miglior argomento a favore è rappresentato dal già ricordato *De poenis* di Erennio Modestino, che dipanava gli approfondimenti sulle varie sanzioni in addirittu-

che a noi non sia pervenuta perché l'autore della *Collatio* l'ha recuperata altrove (ad esempio, in *Coll. 8.3.1*: vd. *supra*, nt. 96).

¹⁰⁶ In altre parole, perché non spostare la suddetta ricognizione sulla *lex Cornelia* in una parte apposita, come per la *lex Iulia*? Un autore del livello di Paolo avrebbe senz'altro separato i due segmenti narrativi, specialmente in un *liber* che appare strutturato per *crimina* o relativi provvedimenti sanzionatori.

¹⁰⁷ E – come è noto – a Paolo vengono ascritti lavori di entrambe le tipologie, che condividono anche il formato di μονόβιβλα: cfr., per tutti, G. COSSA, *Per uno studio*, cit., p. 29 ss. (e, sul secondo, Id., *Iulus Paulus*, cit., p. 124). In uno di quei presunti trattati poteva esser stato incidentalmente toccato, in sede di adulterio o reati connessi, il problema della falsa testimonianza: da lì il collazionatore aveva ripreso il nostro passaggio (e non solo, verosimilmente), per il fatto che conteneva la menzione di una *poena*, ed era perciò coerente al *theme disputandum* del libro.

ra quattro libri, con l'intento non certo nascosto di sviscerarne tutti i profili di maggiore interesse¹⁰⁸. Quindi, siamo autorizzati ad ammettere che anche Paolo potesse esercitarsi in quel *genus scribendi*, riconoscendone la peculiarità; il vero ostacolo alla notizia del Digesto sta, però, nella scelta di concentrarsi sulla disamina delle pene «di tutte le leggi», che si traduce in una titolazione non comune, come pure nel fatto che quella costituisca solo una parte della complessiva trilogia che il maestro avrebbe confezionato sul tema. Ho già marcato i confini concettuali entro i quali si potrebbe ammettere – dal punto di vista dimensionale, come da quello compositivo – un siffatto esito editoriale. I μονόβιβλα potevano in astratto essere l'opzione prescelta dal giurista, invece della globale esposizione unitaria adottata da Modestino, per trattare le conseguenze afflittive imposte dalle *leges* istitutive di *quaestiones*, quelle *extra ordinem* e, infine, quelle a carico dei soldati¹⁰⁹, ma solo intendendoli come prodotti autonomi, tutt'altro che inquadrate in un organico progetto di scrittura¹¹⁰. Si può aggiungere, in senso positivo, che da tutti gli eserti a noi pervenuti traspare l'immediata aderenza alla categoria delle *poenae*, per quanto con attenzione ad aspetti marginali della repressione dei diversi *crimina* coinvolti¹¹¹.

Altri sono i motivi di disorientamento: oltre alla discutibile identificazione delle *poenae paganorum* con la seconda cate-

¹⁰⁸ Vd., su tutto ciò, § 1.

¹⁰⁹ A parere di A.M. GIOMARO, *La presenza*, cit., p. 45, nt. 62, la materia sanzionatoria non poteva avere in Paolo «una particolare ampiezza». Essa – si potrebbe obiettare – era comunque astrattamente inferiore allo spazio dedicato da Modestino (tre *volumina*, poiché tali erano i *libri singulares*, contro quattro). Al limite, si potrebbe aggiungere il *De portionibus quae liberis damnatorum conceduntur*, che però sembra legato anche a profili fiscali (e comunque non rovescerebbe la proporzione indicata): cfr. G. COSSA, *Per uno studio*, cit., p. 571 s.

¹¹⁰ Vd. ancora § 1.

¹¹¹ Così, per l'imprescrittibilità dell'azione contro il parricida di cui a D. 48.9.10 (vd. § 2); per l'esaurimento del diritto di azione in danno dei *tergiversatores* di D. 48.16.2 (vd. § 3); per la condanna alla *poena legis Corneliae* a carico del falso testimone in *Coll.* 8.2.1 (vd. § 4).

goria ricordata¹¹², non è certo scontato che una simile divisione editoriale si dovesse esclusivamente a Paolo, mentre altrettanto (se non più) credibile sembra lo scenario di un oscuro erede del suo repertorio sapienziale, che ne avesse riorganizzato alcune ‘masse’ di escerti, selezionate *ratione materiae*. Non si nasconde che la medesima forma «*omnium legum*» sia talmente isolata nella letteratura giurisprudenziale da risaltare come dissonante nel relativo panorama onomastico¹¹³. A un primo sguardo, poi, «tutte le leggi» dovevano includere anche quelle che avrebbero previsto i *crimina extraordinaria*, se intese nel senso ampio di «provvedimenti normativi»¹¹⁴, o i delitti militari: e dunque non richiedere la compilazione di un μονόβιβλον apposito (o, viceversa, degli altri due scritti¹¹⁵). Solo la delimitazione ermeneutica alle *quaestiones perpetuae* consente in astratto di conferire un senso alla qualificazione, ma di essa occorre poi valutare la rispondenza a quanto descritto nei *fragmenta*.

In pratica, D.48.9.10 fa riferimento implicito, occupandosi del *crimen parricidii*, alla repubblicana *lex Pompeia* che aveva sancito definitivamente l’autonomia di quell’atto delittuoso: nonostante le evoluzioni della procedura criminale, e la potenziale sopravvivenza dell’*accusatio* (citata nel passo) entro

¹¹² In breve, il termine «*paganis*» è ragionevolmente da interpretare secondo la lettura più fondata, ossia come riferito ai soggetti civili, ossia a chi non fosse un militare. Tale accezione è assai attestata nelle fonti e largamente accolta in letteratura: si veda, per tutti, A. MANNI, *Gli exempla greci*, cit., p. 223, con bibl. in nt. 6. Si tratta pertanto di una categoria assai ampia, la cui evidenza a fini giuridici non sembra necessariamente legata alla commissione di *crimina extraordinaria*: come anche avviene nell’altra opera con quel titolo – quella di Saturnino già ricordata –, pare proprio che il titolo sottintendesse una trattazione di sanzioni e, conseguentemente, di illeciti penali non esclusivamente connessi alle nuove figure criminose sconosciute alle *leges* dell’*ordo iudiciorum publicorum*.

¹¹³ Cfr. D. LIEBS, *Jurisprudenz*, cit., p. 174. Ovviamente, si tratta di un *unicum* tra i titoli di opere, ma anche nel contesto di passi giuridici il sintagma «*omnes leges*» è molto raro per indicare il complesso delle leggi sui *publica iudicia*: si può rammentare praticamente solo (*Ven. Sat. 2 de publ. iud.*) D. 48.2.12.4, dove però serve a isolare residualmente la *lex Iulia de vi privata* (*Omnibus autem legibus servi rei fiunt excepta lege Iulia de vi privata ...*).

¹¹⁴ Come potrebbe immaginarsi in relazione a D. 48.16.2: vd. § 3.

¹¹⁵ Segnalavo questa contraddizione, che qui preciso, già in G. COSSA, *Per uno studio*, cit., p. 61, nt. 146.

le *cognitiones*, si deve ritenere che la vicenda venisse ricostruita dal giureconsulto entro l'*ordo*¹¹⁶. Meno uniformabile appare, a tale riguardo, la lettura di D. 48.16.2: in effetti, la *tergi-versatio* era stata colpita in quanto figura autonoma solo col senatoconsulto Turpilliano del regno di Nerone, e non con una *lex*; inoltre, il testo sembra presupporre uno sconfinamento nell’ambito dei giudizi *extra ordinem*, col divieto per il colpevole non solo di «*accusare*» ma anche di «*agere amplius*»¹¹⁷. Infine, il problema della configurazione del *falsum testimonium* sollecitato da Coll. 8.2.1, per quanto attratto per la sua repressione *sub lege Cornelia testamentaria*, ci conduce alla figura del «*quasi falsum*» e forse, ancora una volta, alla repressione secondo le nuove modalità processuali¹¹⁸. Conclusivamente, non è agevole continuare a sostenere l’esclusiva pertinenza delle fattispecie contemplate al giudizio *per quaestiones*.

La linea scettica si nutre poi di due ulteriori e convergenti riflessioni. Continuando sui testi superstiti, si può anzitutto rilevare che – per quanto il loro portato giuridico sia sufficientemente coerente con il diritto del tardo principato, e quindi con un’attribuzione a Paolo – le rispettive sembianze non agevolano il compito degli studiosi. Sia pure che la concisione delle singole regole si voglia stemperare nella responsabilità ‘solidale’ – i cui veri confini interni ci rimangono indistinguibili – dell’autore del *De poenis* e dei giustinianei (come dell’estensore della *Collatio*), permangono ancora incongruenze (o semplici disarmonie) formali e sostanziali difficili da conciliare con la mano del giurista severiano¹¹⁹. Soprattutto la presenza del ricordato richiamo all’azione per una somma maggiore in D. 48.16.2¹²⁰ e l’inconsueta scelta delle espressioni in

¹¹⁶ Su tutto ciò vd. § 2: in particolare, sul nesso con la *lex Pompeia* piuttosto che con il *SC Silanianum*.

¹¹⁷ Questi punti si esaminano al § 3.

¹¹⁸ Vd. più ampiamente § 4.

¹¹⁹ E ciò, nonostante che in genere i passi in questione non siano stati aggrediti dalla critica interpolazionista (se si eccettuano le generiche osservazioni di A. d’ORS, *Contribuciones*, cit., p. 554 s. e D. LIEBS, *Jurisprudenz*, cit., p. 174).

¹²⁰ Vd. § 3.

Coll. 8.2.1¹²¹ lasciano l'interprete insoddisfatto verso una diretta attribuzione paolina, e lo fanno piuttosto propendere per un passaggio intermedio nella tradizione dei testi.

In seconda istanza, vi è la traccia percepibile di un'architettura narrativa che si distaccava dal canovaccio dell'unico modello ai nostri occhi attendibile, ossia il *De poenis modestiniano*: quest'ultimo era limpidalemente cadenzato sull'elencazione delle categorie di pene¹²², mentre il corrispettivo paolino sembra piuttosto legato alla successione dei provvedimenti normativi che avevano sanzionato i *crimina* motivo della repressione, o al limite alla sequenza di questi ultimi. In ciò, dunque, esso appare molto più simile – assieme al *De poenis paganorum*¹²³ – ai lavori *de publicis iudiciis*, genere in cui peraltro lo stesso maestro si cimentò. In teoria, non è affatto implausibile che egli avesse ritenuto di adottare, per le sue due trattazioni penali in singolo *volumen*, un impianto peculiare, e diverso da quello che sarà poi trasmesso dalla più fortunata opera di Modestino¹²⁴. Ma risulta maggiormente degno di attenzione uno scenario alternativo: quello di un compilatore postumo che abbia costruito il *De poenis omnium legum* rispettando – per rapidità, comodità o meri limiti personali – l'ordine interno dell'opera da cui traeva le maggiori informazioni. In questa prospettiva, la prima fonte a cui attingere sarebbe stato pro-

¹²¹ Vd. § 4.

¹²² In base alla restituzione di O. LENEL, *Palingenesia*, cit., I, c. 728 ss., dopo una parte generale si distinguevano le *poenae* pecuniarie (libro II), quelle capitali (libro III), e quelle dei militari (libro IV). Le opinioni su simile ricostruzione non sono però omogenee: vd. i cenni *supra*, in nt. 15.

¹²³ Nel quale lo stesso O. LENEL, *Palingenesia*, cit., I, c. 1178 s. immaginava – a partire dalla rubrica di *Coll.* 11.6.1-2: vd. *supra*, nt. 84 – che la materia fosse disposta per *crimina*: così costruendo congetturalmente pure i titoli «*De furtis*» (D. 47.2.90), «*De receptatoribus*» (D. 47.16.2), «*De incendiariis*» (*Coll.* 12.6.1) e «*De falsariis*» (D. 48.10.23).

¹²⁴ Tanto più che, con verosimiglianza, l'attività di scrittura di quest'ultimo dovette seguire quella di Paolo, se la morte di Caracalla è davvero il termine *post quem* per collocare la produzione del primo (vd. *supra*, nt. 11). Di conseguenza, se il *De poenis omnium legum* fosse stato realmente paolino, si dovrebbe indicativamente pensarne – pur in assenza di qualsivoglia indizio concreto – l'anteriorità rispetto all'opera dell'allievo di Ulpiano.

prio il μονόβιβλον sui *publica iudicia*¹²⁵. Per ovviare alla limitata consistenza del materiale di partenza (un ‘libro singolo’), poi, si può supporre che alle parti che contenevano prescrizioni di tipo afflittivo venissero aggiunte dottrine paoline – senza che sia necessario pensare allo spoglio di altri autori¹²⁶ – aventi il medesimo oggetto e ricavate da opere sparse¹²⁷.

Ebbene, tale ricostruzione appare quella forse più conforme alla vera vicenda genetica del *liber singularis*. I molteplici elementi indiziari appena passati in rassegna contribuiscono a lasciare al lettore proprio questa impressione di fondo: un *fumus* che si rivela quasi determinante. La totale impossibilità di rintracciare nei frammenti una qualsiasi notizia in soccorso delle ipotesi di datazione, peraltro, isola ulteriormente il *De poenis* rispetto alla produzione del nostro autore. Se vi appartenesse sarebbe davvero complicato inserirlo entro confini temporali attendibili¹²⁸, anche in virtù dei rapporti tutti da definire con le altre monografie criminalistiche¹²⁹. Lo svol-

¹²⁵ Da esso – beninteso – il nostro *liber* non sarebbe stato estratto ‘in blocco’, a causa dell’equivalenza dimensionale, ma ne sarebbero stati ricavati la più parte dei materiali. Né si deve concludere per una duplicazione tra i due scritti, perché i passi a noi noti recano forte l’impronta di una visuale sanzionatoria che non poteva essere unica e assorbente nel *De publicis iudiciis*.

¹²⁶ Al § 2 si respinge, per esempio, l’idea, espressa da D. LIEBS, *Jurisprudenz*, cit., p. 174, che D. 48.9.10 fosse una versione epitomata di (*Ven. 2 de publ. iud.*) D. 29.5.13.

¹²⁷ Ed entrerebbero in gioco, ad esempio, il *De officio proconsulis* o – se lo si ritenesse autentico, cosa che non reputo accettabile: cfr. G. COSSA, *Dare a Paolo*, cit., spec. p. 56 ss. – il *De cognitionibus*, ma senza poterne davvero indagare i rispettivi, eventuali apporti.

¹²⁸ A nulla valendo ammetterne l’inclusione tra le «monographs» che A.M. HONORÉ, *The Severan lawyers*, cit., p. 225 riteneva composte dopo il 198 d.C., visto che, coprendo in pratica tutto l’arco conosciuto della produzione paolina, si tratta di un limite temporale sostanzialmente sterile.

¹²⁹ I quali – per inciso – potrebbero essere delineati in due modi contrapposti ma ugualmente ammissibili: come se Paolo avesse iniziato dalle *poenae* per poi estendersi ai *iudicia* in generale, o anche viceversa (tenendo per ferma una datazione del μονόβιβλον sui processi al regno di Caracalla: cfr. G. COSSA, *Iulius Paulus*, cit., pp. 17 e 128 s.). Tutto ciò, comunque, senza che si possa mettere a fuoco il rapporto di precedenza tra i tre *De poenis*: del tutto illativa è, in proposito, la proposta nel primo senso di V. GIUFFRÈ, *Il diritto criminale*, cit., p. 77. Sotto altro profilo, sarebbe altrettanto complicato cercare di tracciare una connessione tra la redazione di simili scritti e l’esperienza di Paolo

gimento più plausibile è, pertanto, il seguente: nel *De poenis omnium legum* si incorporavano parti di opere paoline anteriori, il che parrebbe senz'altro coerente con la nuda sintesi dei suoi testi, funzionale a soddisfare le esigenze di un pubblico di operatori giuridici – non esclusivamente, ma verosimilmente più diffuso dalla fine del III secolo in avanti – votato alla linearità comunicativa e alla rapidità di applicazione estranea a riflussi teorici¹³⁰. Pertanto, trovandovi posto *Coll.* 8.2.1 l'ignoto epigono ha dovuto operare in un periodo non meglio precisabile, ma sicuramente anteriore alla stesura della silloge: al più tardi, quindi, entro i decenni iniziali del V secolo d.C. (in quanto termine finale per la pubblicazione complessiva o solo dell'ultima versione¹³¹).

Come appendice esegetica, si potrebbe azzardare un tentativo di palingenesi dei contenuti, con riguardo alla divisione delle materie e al loro ordinamento: essa, però, non presenta molte speranze di successo. Ciò vale sia se lo scritto venga giudicato autentico sia piuttosto spurio: dovendo, comunque, propendere per la seconda eventualità, è chiaro che la restituzione avrebbe interesse soprattutto per lo studio della letteratura giuridica tardoantica, senza influire sulla figura di Paolo¹³². La titolazione interna predisposta da Lenel, del resto, non convince appieno¹³³. Anzitutto, per ipotizzare la classificazione dei frammenti superstiti ‘per *senatus consulta*’ si deve accogliere un concetto di *lex* molto ampio, e riferibile agli effetti normativi più che alla specifica tipologia di atto: in altre

nella burocrazia, su cui di recente è tornato, in collegamento con le raccolte di decisioni imperiali del giurista, M. BRUTTI, *Iulius Paulus*, cit., spec. p. 24 ss. Al limite, si potrebbe pensare che vi si dedicasse durante o dopo quelle esperienze, ma – a mio parere – senza poter essere ragionevolmente più precisi.

¹³⁰ Non un rilievo dirimente, visto che anche Paolo avrebbe ben potuto perseguire quell'intento, che però risulta senz'altro più confacente al panorama del diritto tardoantico (si veda la problematizzazione della questione, tutt'altro che lineare, in G. COSSA, *Iulius Paulus*, cit., spec. p. 12 ss.).

¹³¹ Vd. appunto § 1.

¹³² In continuità con quanto si fa, relativamente al *De cognitionibus*, in G. COSSA, *Dare a Paolo*, cit., p. 67 ss.

¹³³ Cfr. O. LENEL, *Palingenesia*, cit., I, c. 1178, il quale ne sottolineava graficamente il carattere congetturale, soprattutto per il titolo sul Turpilliano.

parole, al fatto che l’ipotesi criminosa e la connessa *poena* fossero state istituite da un atto normativo pubblico con valore generale. Quel tipo di andamento sembra in teoria ammissibile – affidandosi al riscontro con quanto si può intuire dell’opera di Meciano e, più in bilico, con Macro¹³⁴ – ma non sicuro (trattandosi pur sempre di tracciare un raffronto fuori dal *genus scribendi*, cioè verso i *De publicis iudiciis*): esso si rivelerrebbe, allora, potenzialmente sintomatico di un uso lessicale non molto accurato dei vocaboli nel titolo¹³⁵. Inoltre, non in ogni caso parrebbe obbligatorio orientare la sistematica su un provvedimento senatorio: D. 48.9.10, infatti, si legherebbe addirittura meglio alla *lex Pompeia de parricidiis* che al *SC Silanianum*¹³⁶, ricomponendo un’eventuale rubrica familiare ai *libri de publicis iudiciis*¹³⁷. Circa D. 48.16.2, invece, l’aggancio legislativo con la *lex Remmia* risulta davvero troppo labile a confronto di quello col *SC Turpillianum*, per il quale i profili di criticità sono leggermente attenuati dal rilievo che forse già Macro lo prevedesse¹³⁸.

Infine, la successione tra i testi esistenti. Una volta assunto a parametro lo schema dei *De publicis iudiciis*, occorre operare una scrematura tra quelli pervenutici: già detto delle resistenze offerte dal trattato di Paolo, il più utile è sicuramente quello di Marciano, perché tratta sia della legislazione sui parricidi che degli adulteri (cui pertiene *Coll. 8.2.1*, pur essen-

¹³⁴ Il *De publicis iudiciis* di Volusio Meciano, in primis, trattava del *SC Silanianum* al libro XI (D. 29.5.14: cfr. O. LENEL, *Palingenesia*, cit., I, c. 587). Nel corrispondente di Macro O. LENEL, *op. cit.*, I, c. 568 delimitava un titolo apposito per il *SC Turpillianum*, il che aiuterebbe a pensare che sezioni dedicate ai senatoconsulti avessero cittadinanza in quel tipo di prodotto. Naturalmente, resistono talune incertezze, dato che quello stesso titolo era ricostruito sulla base di un solo frammento (D. 48.16.15, perché in D. 48.16.19 c’è ben poco cui affidarsi), e che la disrasia sarebbe stata avvertita molto di più in un *liber consacrato* a «tutte le leggi» che in uno sui «giudizi pubblici».

¹³⁵ Un uso, pertanto, che potrebbe addirsi a un estensore meno preparato di quanto non fosse Paolo, ossia a un epigono di epoca più avanzata.

¹³⁶ Vd. § 2.

¹³⁷ Nonostante la medesima rubrica sul Silaniano non dovrebbe reputarsi estranea alla loro tradizione, se si prestasse ancora fede a Lenel per Meciano: vd. *supra*, nt. 134.

¹³⁸ Vd. *supra*, nt. 134.

do in tema di falso¹³⁹). In base a esso, la seconda legge veniva analizzata anteriormente all'altra¹⁴⁰: pertanto, se si volesse rispettare quell'andamento¹⁴¹, Coll. 8.2.1 avrebbe preceduto almeno D. 48.9.10. La posposizione di D. 48.6.12 al primo passo si ricaverebbe, invece, dall'omologo scritto di Macro, in cui nel libro I si affronta la *lex Iulia de adulteriis* e nel secondo (probabilmente) il *SC Turpilianum*¹⁴²: quindi, il brano dalla *Collatio* sarebbe stato preposto agli altri due, il cui rappor-

¹³⁹ Meno confortanti le notizie dai rimanenti lavori: in Meciano c'era forse – come già rilevato – una parte sul Silaniano (dal libro XI) e un'altra sulla *lex Pompeia*, ma quest'ultima viene ipotizzata sulla base di una citazione indiretta operata da (Ulp. 8 *de off. proc.*) D. 48.9.16, e non trova dunque una collocazione precisa (e, del resto, ai nostri fini si fonderebbe con l'altra in D. 48.9.10). Nel lavoro di Venuleio Saturnino, invece, le poche testimonianze non coprono i nostri argomenti, con una duplice eccezione: *in primis*, D. 29.5.13 (dal libro II), la cui traccia è molto somigliante a D. 48.9.10. Se si volesse invece accogliere la tesi di L. FANIZZA, *Giuristi*, cit., p. 40 ss., si dovrebbe reputarla espressione di un commento organizzato al *SC Silanianum* una sezione e al suo complementare «*Tauro et Lepido consulibus*» (vd. § 2). In realtà, appare più prudente, e più radente alle rare fonti di quel *liber*, pensarla decontextualizzata in una sezione che sembra dedicata alle disposizioni sull'accusa in generale nelle forme criminali. *In secundis*, D. 47.15.5, riferibile alla *praevaricatio* e quindi tangente alla *tergiversatio*, ma qui – anche per L. FANIZZA, *op. cit.*, p. 45 s. (come già per M. LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., p. 339, nt. 9) – saremmo legati alla *lex Iulia iudiciorum publicorum* e non a una normativa senatoria. Un appoggio limitato si ottiene, altresì, dal *De officio proconsulis* ulpiano, nel cui libro VIII – secondo O. LENEL, *Palingenesia*, cit., II, c. 978 – troviamo il parricidio e poi il *falsum* (ma non l'adulterio, che sarebbe decisivo; senza dimenticare che poi Ulpiano avrebbe toccato a parte il punto delle sanzioni separatamente, nei libri IX e X). Forse, avrebbe parlato della *tergiversatio* insieme agli altri *crimina extra ordinem*, e in specie alla *praevaricatio* del libro IX, ma non si può esserne certi.

¹⁴⁰ Il trattato di Marciano è, in effetti, l'unico che parrebbe contenere sezioni dedicate alle tre *leges*: quella «*Ad legem Iuliam de adulteriis*» precede l'«*Ad legem Pompeiam de parricidiis*» (nonché l'«*Ad legem Corneliam de falsis*»: cfr. O. LENEL, *Palingenesia*, cit., I, c. 675 ss.).

¹⁴¹ Andamento che, peraltro, è confermato dallo schema impiegato per affiancare le varie *leges publicae* in quasi tutte le raccolte di *iura* (e di *leges*): ne riassumeva i connotati L. FANIZZA, *Giuristi*, cit., p. 26 s., nell'ambito di tabellule dalle quali – al netto della cautela di cui è conveniente servirsi in un simile riscontro comparativo – la successione di *lex Iulia de adulteriis* e *lex Pompeia de parricidiis* si trasmette inalterata.

¹⁴² Cfr. O. LENEL, *Palingenesia*, cit., I, c. 566 ss.

to reciproco, però, resta in dubbio¹⁴³. In assenza di ulteriori indizi, allora, si può conservare l’ordine digestuale almeno per questi ultimi.

Merita, in conclusione, recuperare il nodo della (mancanza di) coerenza che rivestirebbe, entro la produzione di un medesimo giurista, la stesura al tempo stesso di un *De publicis iudiciis* e di un *De poenis* riferibile alle medesime *leges publicae*¹⁴⁴. L’idea che la sovrapposizione delle materie renda poco credibile il fatto che entrambe le opere siano state scritte dal medesimo autore è, infatti, stata ragionevolmente avanzata¹⁴⁵, con la conseguenza di avallare l’esclusione del *De poenis omnium legum* dal perimetro di quella produzione come riflesso della maggiore affidabilità dell’altro scritto. In merito, credo che l’argomento sia in effetti da accogliere, sebbene con una prudenza imposta dalla necessità di non sottostimare la specialità del genere ‘*de poenis*’, che affrontava quei processi criminali con il ristretto obiettivo di delucidarne soltanto i castighi. Nonostante questo, è chiaro che la ‘solitudine’ in cui Paolo si verrebbe a trovare rispetto agli altri *prudentes*¹⁴⁶ giustifica un certo scetticismo verso la possibilità che egli predisponesse

¹⁴³ L'affidamento al *De iudiciis publicis* di Macro (in cui il senatoconsul Turpilliano è esposto dopo la legge sui parricidi) è l'unico possibile in relazione a *Coll. 8.2.1*: si veda il libro II, dopo che nel I si erano affrontate le *leges iudiciorum publicorum*, disponendo appunto solo di eserti per quella *de adulteriis* (cfr. O. LENEL, *Palingenesia*, cit., I, cc. 558 e 566). Si può induttivamente pensare che anche la *lex Pompeia de parricidiis* fosse allora affrontata nel libro I, ma rimane il fatto che non conosciamo esattamente la materia della sezione in cui D. 48.9.10 era inserito inizialmente (poiché del Silaniano lo stesso Macro non parla: si veda § 2). Ciò rende difficile collocare reciprocamente quest’ultimo e D. 48.16.2. L’altro potenziale parametro strutturale, il *De officio proconsulis* di Ulpiano, ha un testo sull’abbandono dell’accusa (D. 48.16.14), ma tratta un caso particolare – il recesso da un’azione iniziata dal tutore per conto del pupillo poi morto – di cui il giurista si occupava nella parte introduttiva del libro VII, relativo alle modalità di instaurazione del giudizio (cfr. O. LENEL, *op. cit.*, II, c. 974, n. 2185).

¹⁴⁴ Tema introdotto al § 1.

¹⁴⁵ Così D. LIEBS, *Jurisprudenz*, cit., p. 174.

¹⁴⁶ Di nessun autore, infatti, tra quanti si siano dedicati a scrivere di diritto penale ci è nota una doppia produzione, allo stesso tempo, *de publicis iudiciis* e *de poenis*: tutti sembrano aver optato per l’uno (ad esempio, Meciano e Macro) o per l’altro (come Modestino). Circostanza che, seppure non pos-

due diverse monografie così sovrapponibili. La scelta effettuata per l'una o per l'altra manifesta, per un verso, la consapevolezza del valore connotante di un preciso approccio di scrittura, fosse esso dal lato dei crimini oppure da quello delle penne; per un altro verso, essa spinge a escludere che si avvertisse l'esigenza di tornare a occuparsi dei medesimi istituti, con evidenti margini di interferenza, dalla prospettiva opposta.

L'opzione di Paolo, insomma, sembra essersi orientata verso il percorso più battuto, quello 'giudiziario', mentre il μονοβιβλον *de poenis omnium legum* non fu mai nelle sue intenzioni. Questa conclusione ci riconduce, circolarmente, alla tesi di Ferrini da cui si sono prese le mosse, e che adesso appare destituita dei presupposti necessari alla sua stessa proposizione. Se neanche il terzo *liber* sulle sanzioni – oltre al *De poenis paganorum*¹⁴⁷ – era riconducibile al giurista, la 'trilogia della pena' si sgretola riducendosi all'unico testo di plausibile mano paolina, ossia il *De poenis militum*. È, dunque, già *in nuce* che perde di significato la riflessione sull'ammissibilità di un progetto creativo composito, organizzato per fasi (quasi 'rateizzato', potremmo dire): una riflessione che, ove fondata, sarebbe suscettibile – lo si è accennato – di intercettare gangli vitali della produzione giurisprudenziale, e del modo in cui noi ce la rappresentiamo. Ma per tutto questo nel catalogo delle opere paoline non v'è nemmeno il pretesto. Si può riaffermare, al contrario, quella visione del diritto come entità 'frammembabile', da poter proporre al pubblico dei lettori e degli operatori in forma 'parcellizzata': visione che credo sia una delle acquisizioni più importanti scaturite dalla cognizione attenta della moltitudine di *libri singulares* veramente autentici. Tra di essi, in tema di diritto delle sanzioni criminali, solamente il testo sui *milites* rimane, a testimoniare proprio la scelta puntuale e ben delimitata di un preciso argomento da isolare rispetto al resto dell'ordinamento e da analizzare nel senso della profondità. Il *De poenis omnium legum*, in quanto prodot-

sa essere giudicata decisiva per inferirne le preferenze di Paolo, è in qualche modo indicativa del modo di intendere i generi letterari espressi dai due titoli.

¹⁴⁷ Vd. § 1.

to di una stagione posteriore e di un ignoto collazionatore meno dotato di Paolo, probabilmente era frutto di un’operazione assai meno ‘robusta’ dal punto di vista teorico, e sicuramente era estraneo a qualsivoglia ipotetica idea di sistemazione organica del *ius criminale*¹⁴⁸. Si scriveva (o meglio, raccoglieva) con l’occhio radente al terreno della prassi, nella quale l’avvocato poteva essere interessato a consultare un agile prontuario di reati e relative punizioni, per assistere i propri clienti in giudizio. L’orizzonte era basso e le aspirazioni, probabilmente, altrettanto. Sembra proprio che ad ampliarli sia stata solo la riflessione storiografica del secolo scorso, ma una prudente indagine delle testimonianze ha potuto contribuire a sottrarre ai molti meriti di Paolo quello di un *restatement* progressivo delle *poenae*, frutto unicamente di proposte ermeneutiche dei moderni.

¹⁴⁸ Non si dovrebbe, per amore di speculazione, neppure respingere la suggestione che lo stesso autore tardoantico abbia composto il *De poenis omnium legum* e il *De poenis paganorum*, completando così il (supposto) panorama dei titoli (pseudo-)paolini; o, in ulteriore e ancor più aleatoria istanza, che due diversi compilatori vi abbiano provveduto in momenti distinti, intravvedendo il secondo di costoro uno spazio libero da colmare. Il fatto che entrambi siano ricordati anche tramite la *Collatio* – il *De poenis paganorum* grazie a *Coll. 11.6.1-2* e *Coll. 12.6.1* – rende, d’altronde, impossibile ricostruirne l’ordine di precedenza storica. Tuttavia, oltre a non esservi alcuna evidenza alla base di simili ricostruzioni, credo che avallarne una qualsiasi implicherebbe di riconoscere troppa complessità a tale operazione creativa e presumere eccessive preparazione e competenza nel suo autore.

Abstract

GIOVANNI COSSA, Meditando sulla ‘parcellizzazione’ della scrittura giuridica di Paolo in materia di sanzioni penali

L’articolo intende sottoporre a verifica la vecchia tesi di Contardo Ferrini, per cui Paolo avrebbe realizzato un composito progetto di scrittura in materia di diritto penale e di sanzioni, attraverso tre *libri singulares*: *De poenis militum*, *De poenis paganorum* e *De poenis omnium legum*. Proprio l’esame di quest’ultima opera, nel suo complesso e nel dettaglio dei frammenti sopravvissuti, sembra in grado di rivelare informazioni importanti sulla attendibilità dei presupposti stessi di una simile ricostruzione, e di stimolare una riflessione più generale sulle modalità di creazione degli scritti giurisprudenziali romani.

Parole chiave: Paolo, letteratura giuridica, diritto penale romano, libri *de poenis*.

GIOVANNI COSSA, Reflecting on the ‘fragmentation’ of Paul’s legal writing on criminal penalties

The article aims to put to the test the old thesis of Contardo Ferrini, according to which Paul is said to have realised a composite writing project on criminal law and penalties, through three *libri singulares*: *De poenis militum*, *De poenis paganorum* and *De poenis omnium legum*. It is precisely the examination of the latter work, in its entirety and in the detail of the surviving fragments, that seems capable of revealing important information on the reliability of the very assumptions of such a reconstruction, and furthermore of stimulating a more general reflection on the manner in which Roman jurisprudential writings were created.

Key words: Paul, legal literature, Roman criminal law, *de poenis* books.

INDICE DEL FASCICOLO 2 2023

Miscellanea

<i>Antonio Banfi</i> , Qualche breve considerazione sullo stato attuale della regolazione del sistema universitario	287
<i>Massimo del Pozzo</i> , I diritti dei fedeli derivanti dall'appartenenza a comunità carismatiche.....	313
<i>Marco Parisi</i> , Identità alimentare religiosa e funzione garantista della legislazione statale	343
<i>Giovanni Cossa</i> , Meditando sulla ‘parcellizzazione’ della scrittura giuridica di Paolo in materia di sanzioni penali	383
<i>Francesca Tamburi</i> , Alcune considerazioni in tema di schiavitù e libertà nella prospettiva di Aristone e Nerazio	435
<i>Marta Beghini</i> , La <i>Pro Tullio</i> nel contesto delle orazioni giudiziali: un <i>focus</i> sulla fase <i>apud iudicem</i> del processo.....	475
<i>Un manuale vivo: le Lezioni di diritto canonico di Giuseppe Dalla Torre e l'insegnamento del diritto canonico nelle Università italiane. Presentazione del volume di Giuseppe Dalla Torre “Lezioni di diritto canonico”, Quinta edizione aggiornata a cura di Geraldina Boni e Paolo Cavana, Giappichelli 2022 (Libera Università Maria Santissima Assunta - Roma, 5 dicembre 2022)</i>	499
<i>Geraldina Boni</i> , Un aggiornamento nel segno della continuità	501
<i>Erminia Camassa</i> , Una lezione da ricordare	509
<i>Antonio G. Chizzoniti</i> , Una occasione per raccontare di un rapporto di stima e amicizia	515
<i>Giuseppe Comotti</i> , Il corso di Diritto canonico nell’Università di Verona	523
<i>Pietro Lo Iacono</i> , Quando la didattica diventa scienza, cultura, educazione (a proposito della V edizione aggiornata delle <i>Lezioni di diritto canonico</i> di Giuseppe Dalla Torre)	527
<i>Daniela Milani</i> , Lo studio del diritto della Chiesa e l'insegnamento di Giuseppe Dalla Torre alle nuove generazioni..	533
<i>Lorenzo Sinisi</i> , Sulla nuova edizione aggiornata del ‘manuale vivo’ di un Maestro: alcune riflessioni	537
<i>Paolo Cavana</i> , Conclusioni	545
<i>Recensioni</i>	553

Appendice semestrale open access
(www.archiviogiuridiconline.it)

INDICE DEL FASCICOLO 1 2023

<i>Geraldina Boni</i> , Matrimonio concordatario: istituto attuale o anacronistico?	1
<i>Rossella Laurendi</i> , La «toparchia unica» e il «tyrannus della Triacontaschene donde (inizia) l'Etiopia» nelle <i>res gestae</i> di Cornelio Gallo.....	108
<i>Francesca Tamburi</i> , Nel laboratorio dei generi letterari del primo principato. Un'ipotesi su Tizio Aristone.....	128
<i>Laura Maria Franciosi</i> , Le criptovalute nel contesto della compravendita internazionale di beni mobili: una prospettiva comparatistica	212
<i>Cristiano Iurilli</i> , L'ordine pubblico 'neutro' ed il bilanciamento degli interessi nell'autonomia privata. Colloquio con il legislatore sull'eteroesclusione dai contratti di gioco e scommessa. Profili comparativi	235
<i>Elena Marelli</i> , Il tabellionato in età giustinianea (parte II). Il controllo dei <i>tabelliones</i> sul contenuto dei documenti e l'efficacia probatoria degli atti tabellionici	277
<i>Marianna Biral</i> , Il caso Ustica: anatomia di un processo irripetibile.....	300
<i>Monia Ciravegna</i> , La virulenza dei simboli religiosi e la terapia della <i>cancel culture</i> : dalla statua della Vergine Maria di La Flotte-en-Ré alle «cruces de caídos»	324
<i>Francesco Salvatore Rea</i> , «... donec contrarium probetur». La figura dell'indagato nella <i>investigatio prævia</i> tra esigenze di accertamento e garanzie di difesa.....	344
<i>Alberto Tomer</i> , Dalla Costituzione Apostolica <i>Praedicate Evangelium</i> alla prospettiva di una legislazione sulla Sede romana impedita: uno sguardo al ruolo del Cardinale Camerlengo tra novità recenti e ipotesi future	444
<i>Isabella Zambotto</i> , Sulla concessione della <i>petitio fideicommissi</i> . Riflessioni a margine di Scaev. 21 <i>dig.</i> D. 36.1.80(78).1	487
<i>Alessandro Agrì</i> , Due 'oasi' di criminalità a fine Ottocento. I casi di Artena e Livorno	515

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredata di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredata di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze sociali e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences; SCOPUS.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: info@mucchieditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.